

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 29 ottobre 2020

XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del presidente **Giuseppe BRESCIA**. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri.*

La seduta comincia alle 14.50.

Omissis

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni informali, che potranno aver luogo in videoconferenza: a tal fine i gruppi dovranno far pervenire alla segreteria della Commissione le loro indicazioni circa i soggetti da audire entro le ore 12 di domani, venerdì 30 ottobre

L'organizzazione complessiva dei lavori sarà successivamente precisata, in una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione che potrà aver luogo martedì 3 novembre, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo in merito all'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Da quindi la parola ai relatori, Baldino e Miceli, per l'illustrazione del provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come il decreto-legge, che si compone di 16 articoli, risponda, come si legge nella relazione illustrativa, all'esigenza di dare

seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019. A seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata, infatti, la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative.

L'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del Testo unico, che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Il decreto-legge in esame impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

Nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, la disposizione concludeva: «salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tale inciso è stato abrogato dal decreto-legge n. 113 del 2018, con ciò facendo venire meno l'ambito di discrezionalità nella valutazione dei «seri motivi», attribuita al questore. Nell'emanare quel decreto-legge, il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (il 4 ottobre 2018) richiamando, in via generale, come restassero «fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Il presente decreto-legge ripristina dunque l'obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato aggiungendo il seguente periodo: «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

A tale proposito rileva come l'articolo 10 della Costituzione – oltre a prescrivere la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (primo comma) – si soffermi sulla condizione giuridica dello straniero, prescrivendo per essa (al secondo comma) sia una riserva di legge sia la conformità alle norme ed ai trattati internazionali (per quest'ultimo riguardo superando il principio della reciprocità rispetto alla disciplina degli altri Stati, com'era nell'antecedente ordinamento).

Ancora, il medesimo articolo 10 della Costituzione prevede (al terzo comma) che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», ponendo inoltre (al quarto comma) il divieto di estradizione dello straniero per reati politici.

Tale novero di previsioni – che formulano la generale garanzia della persona straniera nell'ordinamento italiano – si collocano entro i «Principi fondamentali» della Carta repubblicana.

Per lungo tempo l'Italia ha avuto una disciplina limitata al riconoscimento dello *status* di rifugiato, a seguito dell'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce appunto lo *status* di rifugiato (ratificata dalla legge n. 722 del 1954; solo con il decreto-legge n. 416 del 1989 veniva però meno la riserva geografica apposta al momento della ratifica). La Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 è intervenuta sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea (ratificata dalla legge n. 523 del 1992).

A dare impulso ad una maggiore articolazione della disciplina normativa interna è stata l'incidenza delle disposizioni comunitarie. Rammenta infatti come l'asilo, nelle sue varie articolazioni, sia materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una «politica comune», mediante un «sistema europeo comune di asilo» (articolo 78 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea).

La protezione così accordata può essere di tre tipi:

riconoscimento dello *status* di rifugiato;

protezione sussidiaria;

protezione temporanea.

Le prime due tipologie (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) sono specificazione di una medesima voce: la «protezione internazionale» (dicitura ricorrente nei recenti atti normativi dell'Unione europea, intesi ad «avvicinare» la disciplina di siffatte due diverse forme di protezione).

La prima forma di protezione (*status* di rifugiato) è accordata a chi sia esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali.

La seconda (protezione sussidiaria) è accordata a chi, pur non oggetto di specifici atti individuali di persecuzione, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine.

La terza tipologia (la protezione temporanea) è una procedura di carattere eccezionale che garantisce – nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine – una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso.

Il diritto di asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione è attuato e regolato nel nostro ordinamento secondo diverse fattispecie: lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e protezione altra per esigenze umanitarie.

Lo *status* di rifugiato è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, lettere *e*) e *f*) del decreto legislativo n. 251 del 2007 (modificato dal decreto legislativo n. 18/2014) e dall'articolo 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo n. 25 del 2008.

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettere *g*) ed *h*), del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dall'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*), del decreto legislativo n. 25 del 2008.

La protezione umanitaria è stata soppressa quale istituto generale dal citato decreto-legge n. 113 del 2018, il quale le ha sostituito una enumerazione diretta a tipizzare e delimitare le ipotesi umanitarie. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro.

La lettera *b*) del comma 1 dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno, attraverso una novella l'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione, in cui si introduce un comma 1-*bis*, ammettendo in tal modo – ove ne ricorrano i requisiti – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dei seguenti permessi di soggiorno:

per protezione speciale;

per calamità;

per residenza elettiva;

per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide);

per attività sportiva;

per lavoro di tipo artistico;

per motivi religiosi;

per assistenza a minori.

La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è recata nel Testo unico dell'immigrazione dagli articoli da 21 a 27 (nonché dall'articolo 27-*quater* per lavoratori altamente qualificati, dagli articoli 27-*quinquies* e *sexies* per trasferimenti intra-societari). Vi si prevede una tipologia di permesso differenziata, a seconda si tratti di: lavoro subordinato; lavoro subordinato stagionale; lavoro autonomo; lavoro in casi particolari, enumerati dall'articolo 27 del Testo unico (dunque fuori della determinazione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato italiano autorizzati nell'ambito delle quote, valevole invece per le altre tipologie di permesso di lavoro).

Nell'enumerazione resa dalla lettera *b*), figurano dunque alcuni permessi speciali.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale – oggetto dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dal decreto-legge n. 113 del 2018 – è accordato nei casi in cui non sia accoglibile (dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) la domanda di protezione internazionale e tuttavia ricorrano i presupposti del divieto di espulsione (di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione).

In tali casi, gli atti sono restituiti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale» (salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare una protezione analoga).

Siffatto permesso di soggiorno è rinnovabile (previo parere della Commissione territoriale). La disposizione del testo unico prevede espressamente che questo permesso consenta di svolgere attività lavorativa ma che esso non possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dispone in senso contrario, senza però novellare con una formulazione di raccordo l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 25.


La medesima lettera *b*) specifica che la convertibilità in permesso di soggiorno lavorativo è esclusa qualora ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, per gravi condotte criminose, pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine e la sicurezza pubblica, talché operi l'esclusione o il diniego dal conferimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria (secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 12, lettere *b*) e *c*) e 16, del decreto legislativo n. 251 del 2007).

Una disposizione circa questo tipo di permesso per protezione speciale è contenuta altresì nella lettera *e*), numero 2.

Il permesso di soggiorno per calamità è disciplinato dall'articolo 20-*bis* del testo unico dell'immigrazione ed è stato introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, nel sopprimere l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e correlativamente mantenere fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario, enumerate e tipizzate in permessi di soggiorno speciali (tra i quali, appunto, quello qui considerato). Su tale permesso di soggiorno incide la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è previsto dall'articolo 11, unico comma, lettera *c-quater*) del d.P.R. n. 394 del 1999 (recante il regolamento di attuazione del testo unico dell'immigrazione): è permesso di soggiorno rilasciato a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (o che comunque dimostri di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere attività lavorativa).

Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolidia è anch'esso menzionato dal d.P.R. n. 394 del 1999 (ancora all'articolo 11 lettera *c*) ed è

accordato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per  altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

La lettera *b*) del comma 1 ne dispone la convertibilità in permesso di lavoro, a condizione che lo straniero non fosse precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo (quest'ultimo, a sua volta, è rilasciato in attesa della decisione sulla domanda di asilo, se essa non sia adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non sia imputabile al richiedente; ha durata di sei mesi, rinnovabile fino a durata del procedimento, e consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura, senza però poter essere convertito in permesso di lavoro: cfr. articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015; viene rilasciato anche a coloro che propongano ricorso giurisdizionale contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: cfr. articolo 35, comma 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Il permesso di soggiorno per attività sportiva è oggetto dell'articolo 27, comma 1, lettera *p*) del Testo unico dell'immigrazione ed è rilasciato a stranieri il quali siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica o dilettantistica (secondo determinazioni delle Federazioni sportive: ad esempio quella del calcio attribuisce la quota d'ingresso solo al settore professionistico) presso società sportive italiane.

Il permesso di soggiorno per lavori di tipo artistico oggetto della previsione del decreto-legge sopra richiamata, è quello di cui fa menzione l'articolo 27, comma 1, del Testo unico dell'immigrazione alle lettere per:

personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi trova menzione nell'articolo 5 del Testo unico dell'immigrazione, là dove prevede che il regolamento di attuazione possa prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e «per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto» nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Su tale profilo incide ora la disposizione del decreto-legge in esame.

Il permesso di soggiorno per assistenza minori consegue alla previsione dell'articolo 31, comma 3, del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che il Tribunale per i minorenni possa autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico, allorché risultino gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trovi nel territorio italiano.

L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni è revocata quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma prima della previsione del decreto-legge, non ne era consentita la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *c*) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2019 all'articolo 11, comma 1-*ter* del Testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame.

La disposizione soppressa prevedeva che il Ministro dell'interno potesse – nel rispetto

degli obblighi internazionali dell'Italia– limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale (salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale), per:

motivi di ordine e sicurezza pubblica;

ovvero quando si concretizzassero – «limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti» – le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 689 del 1994), nella quale si considera come «pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato» costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero. Tale norma prevedeva, inoltre, circa il provvedimento adottato dal Ministro dell'interno, il concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. La soppressione qui disposta è correlata alle modifiche e integrazioni disposte dal comma 2.

La lettera *d*) del comma 1 sopprime i commi *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019. Sulla materia interviene ulteriormente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, modificando il Codice della navigazione.

Nel dettaglio, il comma *6-bis* dell'articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Si prevedeva inoltre che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, era previsto fossero imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Il comma *6-ter* dell'articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione.

Il comma *6-quater* disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.

La lettera *e*) del comma 1 concerne il divieto di espulsione, riscrivendo le disposizioni recate dall'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione.

In dettaglio, viene sostituito il comma 1.1. dell'articolo 19, al fine di estendere l'ambito di applicazione del divieto di espulsione.

Non viene modificata la previsione del divieto di espulsione verso Paesi nei quali lo straniero corra un rischio di persecuzione in ragione di finalità discriminatorie mentre viene ampliata la previsione (inserita dalla legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto il delitto di tortura nell'ordinamento italiano) circa il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che lì rischi di essere sottoposta a tortura – anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani

perpetrate in quello Stato.

Il divieto viene esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-*bis* del codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017).

Il divieto è parimenti esteso a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una «violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica.

In questa estensione del divieto di espulsione, la prospettiva che viene a rilevare non è l'approdo in uno Stato altro, ritenuto gravemente pericoloso per la incolumità e dignità personale, bensì «l'allontanamento dal territorio nazionale», ritenuto gravemente lesivo di un radicamento.

Al fine di meglio definire questa dimensione (inedita nel dispositivo del Testo unico dell'immigrazione ma conosciuta dagli orientamenti giurisprudenziali) la nuova norma prevede si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Viene poi introdotto un nuovo comma 1.2 nell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, prevedendo che lo straniero per il quale valga il divieto di espulsione (di cui ai commi 1 e 1.1) ed al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per «protezione speciale», rilasciato dal questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Tale tipologia di permesso è disciplinata dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, è rinnovabile (previo parere della Commissione territoriale) e consente di svolgere attività lavorativa. Nella previsione antecedente al decreto-legge in esame, esso non poteva essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: ma è previsione superata, appunto, dal decreto-legge.

La novella rappresenta dunque un raccordo normativo tra la previsione del decreto legislativo n. 25 del 2008 e il Testo unico dell'immigrazione.


La lettera *e*) modifica inoltre il comma 2, lettera *d-bis*), dell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, sempre in materia di divieto di espulsione. Ai sensi della norma vigente il divieto di espulsione si applicava anche agli stranieri che versano in condizioni di salute «di particolare gravità». La novella sostituisce tale formulazione con una più estensiva che prevede «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie».

Rimane invariata la previsione dell'accertamento di tali condizioni di salute – tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute della persona, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza – mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, valido solo nel territorio nazionale, rinnovabile finché persistono, debitamente certificate, le condizioni di salute «di particolare gravità»

Le lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche.

Nel dettaglio, la lettera *f*) modifica l'articolo 20-*bis* del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso di soggiorno per calamità.

La norma previgente prevedeva che il permesso di soggiorno fosse rilasciabile (dal questore, per la durata di sei mesi, rinnovabile  per un periodo ulteriore di sei mesi al permanere delle condizioni) qualora il Paese, verso il quale lo straniero deve fare ritorno, versasse in una situazione di «contingente ed eccezionale» calamità, tale da non consentire il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Tale formulazione è sostituita dalla novella con la previsione di una grave calamità.

È inoltre soppressa la previsione che il permesso di soggiorno per calamità non potesse essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *g*) modifica il comma *9-bis* dell'articolo *27-ter* del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso per motivi di lavoro del ricercatore il quale abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca giunto a scadenza, rilasciato dal questore per la durata del programma di ricerca e che consente lo svolgimento dell'attività di ricerca – indicata nella convenzione di accoglienza tra l'istituto di ricerca ricevente ed il ricercatore – nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.

Al termine dell'attività di ricerca e alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, che ha durata non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici, lo straniero ricercatore può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, e richiedere un permesso di soggiorno al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata.

In tale ambito viene soppressa la disposizione la quale prevedeva che per conseguire il permesso, lo straniero ricercatore fosse vincolato alla disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, un reddito in ogni caso non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del Testo unico dell'immigrazione).

Ancora, la norma previgente richiama, ai fini dell'assistenza sanitaria, il comma 3 dell'articolo 34 del medesimo Testo unico, comprensivo di un obbligo per lo straniero ricercatore di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. L'espunzione di tale richiamo normativo, disposta con la formulazione della novella, fa sì – come si legge nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione – che «si applicheranno le regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti» di cui all'articolo 34 del Testo unico, «che distinguono i casi in cui si applica l'obbligo di iscrizione di cui al Servizio sanitario nazionale da quelli in cui è consentita l'iscrizione volontaria al suddetto Servizio da quelli infine in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa».

In merito fa presente come la novella non modifichi il comma *9-ter* dell'articolo *27-ter* del Testo unico dell'immigrazione, il quale menziona, anch'esso, il possesso dei requisiti reddituali e il rispetto dell'obbligo di cui al predetto articolo 34, comma 3, del medesimo Testo unico.

La lettera *h*) modifica l'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione e riguarda il permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età.

Si tratta di permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

La lettera ripristina i due ultimi periodi del comma *1-bis* dell'articolo 32, i quali erano stati abrogati dal decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera *n-bis*).

Viene in tal modo reintrodotta la previsione che il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del Testo unico dell'immigrazione) non possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno – nonché la previsione dell'applicazione a tale procedimento del silenzio assenso (mediante il rinvio all'articolo 20, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990).

La lettera *i*) modifica l'articolo 36 del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso di soggiorno per cure mediche, il quale ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate. La novella aggiunge la previsione che tale permesso di soggiorno consente anche lo svolgimento di attività lavorativa.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.

In particolare, la disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

L'articolo 83 del codice della navigazione, richiamato e mantenuto fermo dalla previsione in esame, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede, a sua volta, un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di ordine pubblico – previsti anche dal citato articolo 83 del codice della navigazione – nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

È al contempo oggetto di abrogazione, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge, illustrato in precedenza, il comma 1-ter dell'articolo 11 del Testo unico dell'immigrazione, inserito dal decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto «decreto sicurezza-bis»), che interveniva sul medesimo ambito.

Rispetto alla disposizione abrogata le fattispecie enucleate sono analoghe (motivi di ordine e sicurezza pubblica e condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti) così come il procedimento previsto, specificando che l'informazione al Presidente del Consiglio dei ministri deve essere preventiva («previa» informazione).

A sua volta, la disposizione abrogata specificava che l'attribuzione di tale facoltà in capo al Ministro dell'interno era intesa in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

Inoltre, diversamente dalla disposizione abrogata il provvedimento di limitazione o divieto può ora riguardare il transito e la sosta delle navi (con una dizione analoga a quella dell'articolo 83 del codice della navigazione), mentre il testo non fa più riferimento all'ingresso delle medesime.

Sempre analogamente al citato articolo 83 del codice della navigazione, il comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento al transito e la sosta, mentre il comma 1-ter dell'articolo 11 del testo unico sull'immigrazione faceva riferimento al transito o la sosta.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame aggiunge altresì che tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati.

Resta espressamente fermo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

La previsione in esame interviene inoltre sulle sanzioni da applicare in caso di navigazione in zone vietate, disponendo che nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

Tale previsione si aggiunge a quanto attualmente stabilito dall'articolo 1102 del codice della navigazione che – al di fuori da quanto previsto dall'articolo 260 del codice penale – dispone la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 516 euro per il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti ai sensi dall'articolo 83 del medesimo codice.

Sono al contempo abrogate, dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge, le previsioni inserite all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione – i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* – dal decreto-legge 53 del 2019 (cosiddetto «decreto-sicurezza *bis*») relative alle sanzioni nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione poste in capo al comandante e all'armatore della nave. Per quest'ultimo era stabilita una responsabilità solidale con il comandante che nel testo del decreto-legge non è prevista espressamente, così come la confisca della nave.

Le previsioni oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge disponevano, nel dettaglio, che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane (salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato) si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 e la responsabilità solidale fosse estesa all'armatore della nave. In base alle norme oggetto di abrogazione, inoltre, era sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. Si specificava che a seguito di provvedimento definitivo di confisca erano imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvedeva il prefetto territorialmente competente.

Ricorda al riguardo che la disciplina sanzionatoria abrogata era stata oggetto dei rilievi contenuti nella lettera inviata, contestualmente alla promulgazione della legge n. 53 del 2019 di conversione del cosiddetto «decreto sicurezza-*bis*», dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Vengono modificate le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande.

Nel contempo si prevede che non si applichi ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestamente infondate.

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.

Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che:

il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale;

la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applica solo in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

Nel dettaglio, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 modificano le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, recate rispettivamente dagli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che vengono entrambi riformulati.

In particolare, con riferimento all'esame prioritario, il comma 1 del nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008 mantiene in capo al presidente della commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo il compito di stabilire quali tra le domande presentate debbano essere esaminate prioritariamente e quali con procedura accelerata.

La disposizione specifica inoltre che:

la decisione è presa previo esame preliminare delle domande (e non più sulla base della sola documentazione in atti);

il presidente della commissione deve decidere secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 28 e dall'articolo 28-*bis*;

la commissione deve informare il richiedente, al momento del colloquio personale, della decisione procedurale, ossia di quale procedura adottata: ordinaria, prioritaria o accelerata.

Il comma 2 del nuovo articolo 28 reca le fattispecie di domande da esaminare in via prioritaria.

Rispetto alla formulazione previgente della disposizione viene confermato l'esame prioritario delle domande:

«verosimilmente» fondate; la norma previgente si riferisce a domande «palesamente» fondate; si aggiunge inoltre «ad una prima valutazione»;

presentate da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili (in particolare da un minore non accompagnato) ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

esaminate con la procedura di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tale procedura consente l'omissione dell'audizione del richiedente a due condizioni: questi deve provenire da un Paese preventivamente individuato a tale fine dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo; la commissione territoriale deve ritenere la sussistenza di sufficienti motivi per riconoscere il *status* di protezione sussidiaria.

Due ulteriori fattispecie, che nella formulazione previgente erano comprese tra quelle da esaminare sia in via prioritaria, sia con trattamento accelerato, vengono riferite invece esclusivamente alla procedura accelerata di cui all'articolo 28-*bis*. Si tratta delle domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in un *hotspot* a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese designato di origine sicuro.

Per quanto riguarda l'esame accelerato delle domande di asilo, la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 28 modifica l'articolo 28-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, mantenendo fermo che le Commissioni territoriali sono chiamate a decidere entro cinque o nove giorni (sette + due), in base alle fattispecie rispettivamente enucleate al comma 1 e al

comma 2.

Nella formulazione previgente la decisione della commissione territoriale doveva essere adottata entro 5 giorni nel caso di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura e di reiterazione della domanda. Il nuovo comma 1 dell'articolo 28-*bis* mantiene questa procedura («super-accelerata» da concludersi in 5 giorni) in caso di reiterazione, mentre per i provenienti da Paesi di origine sicura il termine è di 9 giorni (7 giorni entro cui svolgere l'audizione più 2 giorni per la decisione).

Inoltre, è prevista una nuova fattispecie di domanda per la quale la decisione deve essere assunta entro i cinque giorni: ci si riferisce alle domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannata con sentenza anche non definitiva, per uno dei gravi reati la cui condanna preclude l'acquisizione dello *status* di rifugiato (di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 25 del 2007) e della protezione sussidiaria (di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo n. 25 del 2007).

Si tratta dei reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale (tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi, terrorismo, strage, omicidio, rapina aggravata) e degli altri seguenti reati:

resistenza a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 336);

lesioni personali gravi (di cui all'articolo 583);

mutilazioni genitali femminili (di cui all'articolo 583-*bis*);

lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (di cui all'articolo 583-*quater*);

furto aggravato dal porto di armi o narcotici (di cui agli articoli 624 e 625, primo comma, n. 3);

furto in abitazione (di cui all'articolo 624-*bis*, primo comma).

In ogni caso, in presenza di questi reati la procedura accelerata non può essere avviata senza che sia previamente svolta un'audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e rimpatrio di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 142 del 2015, ossia:

il richiedente ha commesso gravi reati (contro la pace o l'umanità) per precludono la concessione dello *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra (articolo 1 paragrafo F);

il richiedente si trova nelle condizioni che prevedono l'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o dal prefetto per i soggetti destinatari di misure di prevenzione personali antimafia o antiterrorismo;

il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 disciplina la procedura accelerata di 9 giorni, che prevede entro 7 giorni l'audizione dell'interessato e la decisione entro i successivi 2 giorni.

Tale procedura si applica alle seguenti fattispecie già previste dalla normativa previgente:

domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere (articolo 10-*ter* del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) o in un centro di permanenza per i rimpatri (articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione) a meno che non si tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'articolo 28-*bis* come riformulato dalla disposizione): per questa fattispecie il provvedimento aggiunge che non devono ricorrere le condizioni di cui al comma 1, lettera b), sopra illustrate, ossia la domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per reati di grave allarme sociale);

domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (comma 2, lettera b);

domanda presentata da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro (nella versione previgente il tempo di decisione era di cinque giorni);

domanda manifestamente infondata;

domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 28-*bis* esclude i minori stranieri non accompagnati dall'applicazione delle procedure accelerate.

La lettera c) del comma 1 integra l'articolo 28-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserendovi un nuovo comma 1-*bis*, al fine di prevedere che le disposizioni in materia di domande manifestamente infondate non si applichino ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Si tratta di minori, inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina l'ipotesi di presentazione di una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

La disciplina previgente prevedeva che la domanda fosse considerata automaticamente inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di allontanamento e che pertanto non fosse nemmeno esaminata.

La nuova disposizione stabilisce, invece, che la domanda sia comunque esaminata dalla commissione territoriale competente che entro tre giorni verifica se non siano stati adottati nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine e, in caso contrario ne dichiara l'inammissibilità.

L'ipotesi di presentazione di una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento viene, dunque, equiparata alla reitera ordinaria (di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008) tranne il fatto che deve essere esaminata tassativamente nel termine di tre giorni.

La lettera e) del comma 1 interviene, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sulla fase decisoria della procedura di esame e, in particolare, nell'ipotesi di non

accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede, che qualora una domanda di protezione internazionale non venga accolta ma ricorrano le condizioni, disciplinate dall'articolo 19 del testo unico dell'immigrazione, che vietano l'espulsione del richiedente (quali il rischio di persecuzione o di tortura), la Commissione territoriale trasmette gli atti alla questura competente, che rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata annuale. Il permesso consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La disposizione in esame, modificando il citato comma 3, raddoppia la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale, portandola da un anno a due anni.

Nel contempo, viene consentita la conversione del permesso di soggiorno speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, attraverso un rinvio all'articolo 6, comma 1-*bis* del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dall'articolo 1 del decreto – legge, che appunto estende la convertibilità dei permessi di soggiorno.

Il permesso di soggiorno speciale è concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, indicate dall'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), del Testo unico dell'immigrazione.

Infine, qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minore non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore la commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore (ai sensi del nuovo comma 3.2 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dalla disposizione in esame).

La lettera *f*) del comma 1 modifica l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 che disciplina le controversie in materia di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, si interviene sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

In merito ricorda che il comma 3 del citato articolo 35-*bis* prevede che la presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, per il tempo necessario per la pronuncia giurisdizionale, ad eccezione di alcuni casi espressamente indicati. Si tratta dei ricorsi presentati:

da parte di un soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento in un *hotspot* o un centro di permanenza e rimpatrio;

contro il provvedimento di inammissibilità;

avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza;

avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera.

Tuttavia, anche in questi casi è possibile sospendere l'efficacia esecutiva in presenza di «gravi e circostanziate ragioni e assunte ove occorra sommarie informazioni». Il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso e deve essere motivato.

In tale contesto la lettera *f*) specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi deve essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2017, il quale stabilisce che tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

Il n. 4) della lettera *f*) modifica il comma 5 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che prevede due casi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

Il primo riguarda la reiterazione di identica domanda, dopo una decisione della commissione, senza addurre nuovi elementi.

Il secondo attiene all'inammissibilità delle domande presentate da soggetti per i quali è in corso un procedimento penale, o è stata emessa sentenza, anche non definitiva, per i gravi reati di allarme sociale (di cui all'articolo 32 comma 1-*bis*) che precludono l'acquisizione dello *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria.

Il n. 4) della lettera *f*) mantiene la prima ipotesi (reiterazione di identica domanda) ma prevede che la mancata sospensione scatti in presenza di una seconda decisione di inammissibilità. La seconda ipotesi viene invece soppressa.

Viene, invece, prevista una nuova causa di mancata sospensione, relativa alla dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 29-*bis*.

I numeri 1) e 2) della medesima lettera *f*) recano disposizioni di mero coordinamento formale, che adeguano il procedimento di impugnazione alle modifiche apportate dall'articolo 2 alla disciplina previgente.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà.

Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie.

In dettaglio, il comma 1 novella alcune disposizioni del Testo unico dell'immigrazione.

La lettera *a*) modifica l'articolo 10-*ter* del Testo unico, recante «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare».

Il comma 3 del citato articolo 10-*ter* prevede che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi delle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico configuri rischio di fuga, ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri.

Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata (massima) di trenta giorni dalla sua adozione. Si applicano le disposizioni procedurali e le garanzie vevoli per i trattenimenti funzionali alla esecuzione di un provvedimento di espulsione (articolo 14, commi 2, 3 e 4 del medesimo testo unico). Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

In tale contesto normativo, la novella recata dalla lettera *a*) introduce la previsione che lo straniero sia tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento, in una lingua a lui conosciuta (ovvero, se non sia

possibile, in lingua francese, inglese o spagnola). Oggetto dell'informativa sono in particolare la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno ed il diritto di difesa nel procedimento di convalida.

La lettera *b)* del comma 1 e la lettera *a)* del comma 4 trattano delle generali condizioni del trattenimento. Mediante novella sia dell'articolo 13 comma 5-*bis*, sia dell'articolo 14, comma 2, del Testo unico, si dispone che allo straniero trattenuto nei locali e strutture nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza per assenza di posti nel centro di permanenza per i rimpatri ubicato nel circondario del Tribunale competente siano comunque assicurati adeguati *standard* igienico-sanitari e abitativi e sia altresì assicurata la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

È richiamato altresì l'articolo 2, comma 6, del medesimo Testo unico, secondo il quale – ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'espulsione – gli atti sono tradotti (anche sinteticamente) in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola.

La lettera *c)*, numero 1), del comma 1 dispone il raccordo organizzativo a fini di coordinamento entro l'Amministrazione dell'interno, in ordine allo smistamento nei centri di permanenza per i rimpatri onde dare esecuzione all'espulsione dello straniero.

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino.

La novella aggiunge che a tal fine il questore effettui richiesta di assegnazione del posto presso il centro, alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

La lettera *c)*, numero 2), del comma 1 stabilisce una sorta di ordine di priorità nell'effettuazione dei trattenimenti.

La relazione illustrativa del disegno di legge indica che tale previsione è volta ad assicurare il trattenimento dei soggetti più pericolosi, in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio.

A tal fine viene modificato l'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, mediante l'introduzione di un comma 1.1. aggiuntivo, stabilendo che il trattenimento dello straniero del quale non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera sia disposto con priorità per i seguenti soggetti:

coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica;

i condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati (di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione);

i cittadini di Paesi terzi con i quali siano vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.

La lettera *c)*, numero 3, del comma 1 dispone circa la durata del trattenimento, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione.

La disposizione vigente prevede che la convalida del provvedimento di espulsione dello straniero comporti la sua permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il

questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

La disposizione prevede in ogni caso un termine massimo, per il trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri. Tale termine viene mutato dalla disposizione del decreto – legge in novanta giorni.

È così ripristinata la durata massima antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, che aveva elevato la durata a centottanta giorni, rispetto ai novanta giorni stabiliti dalla legge n. 161 del 2014, la quale aveva peraltro diminuito la durata, rispetto ai centottanta giorni previsti dalla legge n. 94 del 2009. Nel corso del tempo si sono dunque susseguiti orientamenti legislativi diversi, per quanto concerne il periodo massimo di trattenimento.

La novella ora stabilisce, come detto, una durata massima di novanta giorni, prevedendone però la prorogabilità per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Le medesime modificazioni – circa la durata massima del periodo di trattenimento, stabilita in novanta giorni, e la prorogabilità per altri trenta giorni per stranieri cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia accordi sui rimpatri – sono previste con riguardo al trattenimento degli stranieri presso le strutture carcerarie.

Decorso tale periodo, permane la previsione vigente secondo cui lo straniero già trattenuto in strutture carcerarie può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di trenta giorni (prorogabili in casi di particolare complessità di ulteriori quindici giorni, previa convalida da parte del giudice di pace).

La stessa previsione circa la durata massima del trattenimento «pre-espulsivo» (dettata dal comma 1, lettera c), numero 3), è stabilita, dal comma 2, lettera b), numero 2), per il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità.

Il comma 2, lettera a), disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo (o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale), inserendo un nuovo articolo 5-*bis* nel decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Secondo la normativa vigente, al momento della richiesta di protezione internazionale viene lasciata una ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione internazionale che costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Successivamente, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi (pari al termine entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi), ferma restando la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego.

La regola generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante è dettata dall'articolo 6, comma 7, del Testo unico dell'immigrazione, secondo cui le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione (in ogni caso, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza). Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

La nuova disciplina recata dal decreto-legge prevede che il richiedente protezione internazionale, il quale abbia ottenuto il permesso di soggiorno per richiesta di asilo o la ricevuta della presentazione della domanda, sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente. Per i richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nelle strutture per misure straordinarie di accoglienza l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 223 del 1989 (relativo alla convivenza anagrafica). Per convivenza s'intende un insieme di

persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono invece convivenza anagrafica.

Ancora, si fa obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (ricorda che la convivenza anagrafica ha un responsabile, individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa, la quale ha la responsabilità delle dichiarazioni anagrafiche dei componenti la convivenza, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 223).

La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

Infine, si prevede che ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica sia rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale.

Il comma 2, lettera *b*), modifica l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, al fine disciplinare la durata massima del trattenimento pre-espulsivo dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità, riducendola da centottanta a novanta giorni.

Tale termine è prorogabile per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Sempre ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, mentre può esserlo (sulla base di una valutazione caso per caso) qualora ricorrano alcune condizioni (enumerare dall'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo). Sono condizioni attinenti allo *status* di rifugiato o alla pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o alla sussistenza di un rischio di fuga.

Al riguardo il comma 2, lettera *b*), numero 1, amplia il novero di tali condizioni disponendo che il trattenimento del richiedente protezione internazionale operi anche:

qualora ricorrano le condizioni per il diniego dello *status* di rifugiato (quali enumerate dall'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 251 del 2007) o di esclusione dalla protezione sussidiaria (enumerare dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 251: in entrambi i casi sono condizioni attinenti alla pericolosità del soggetto o alla commissione di reati gravi);

qualora il richiedente abbia reiterato la domanda in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (la quale era considerata alla stregua di meramente dilatoria dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, tuttavia riscritto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge, il quale ne prevede comunque un esame preliminare da parte della Commissione territoriale competente);

allorché la pericolosità per l'ordine e la sicurezza sia desumibile da condanne – anche con sentenza non definitiva – per i reati la cui commissione sia causa di diniego dello *status* di rifugiato e di esclusione dalla protezione sussidiaria (ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), e dell'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis*) del citato decreto legislativo n. 251 del 2007).

Il comma 2, lettera *b*), numero 3), opera un coordinamento formale reso necessario dalle modifiche apportate.

Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale sia applicabile solo nel limite dei posti disponibili nei centri di permanenza per il rimpatrio – o nelle strutture diverse ed idonee previste dal decreto-legge n. 113 del 2018.

Il comma 4, lettera *b*), modifica l'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione relativo all'esecuzione dell'espulsione e al trattenimento in vista di essa.

In merito si prevede (mediante l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis*) che lo straniero trattenuto (in condizioni che devono essere rispettose della sua dignità di persona) nei centri di permanenza per i rimpatri possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti (anche in busta chiusa) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il comma 5 novella il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 (recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), che enumera le attribuzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Già secondo la norma vigente, il Garante verifica il rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti i quali siano trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (secondo la nuova denominazione stabilita dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, in precedenza denominati «centri di identificazione ed espulsione» (CIE) o nei locali delle strutture di primo soccorso e accoglienza (cosiddetti *hotspot*, definiti «punti di crisi» dall'articolo 10-*ter* del testo unico dell'immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 13 del 2017 citato)

Si prevede, in aggiunta alla previsione vigente, che il Garante – se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti i quali siano in condizione di trattenimento – formuli specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata. Quest'ultima, in caso di diniego, comunica al Garante il dissenso motivato, nel termine di trenta giorni.

L'articolo 4 interviene, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell'ambito del cosiddetto SIPROIMI. In conseguenza delle modifiche recate al SIPROIMI viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio.

In dettaglio, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 8 del decreto accoglienza, ai sensi del quale il sistema di accoglienza dei migranti si fonda, in primo luogo, sul principio della leale collaborazione, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale, basate sul Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, compresi quelli di individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza.

In tale ambito la novella riscrive i principi fondamentali del sistema di accoglienza. Con le modifiche previste, si specificano le funzioni, distinguendo le strutture destinate a svolgere le funzioni di soccorso e prima assistenza, prevedendo in particolare che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, e che le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i cosiddetti punti di crisi (*hotspot*) di cui all'articolo 10-*ter* del Testo unico dell'immigrazione.

In secondo luogo, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al decreto-legge n. 113 del 2018, possono accedere alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), come ridenominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, nei limiti dei posti disponibili.

Il comma 1, lettera *b*), apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

In primo luogo, si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza

massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi.

Con la seconda modifica viene aggiunto, nel citato articolo 9, un nuovo comma 4-*bis*, il quale dispone, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 142, che una volta effettuate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il richiedente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto accoglienza.

Il comma 1, lettera c), integra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo. Per effetto della novella, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone:

la necessità di assicurare nei centri adeguati *standard* igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni;

la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Si fa rinvio, per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142.

Pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore e, segnatamente la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale.

Si stabilisce inoltre che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, ossia, come enunciato a titolo esemplificativo nella relazione illustrativa, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.

Parallelamente, la lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 142 al fine di stabilire che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (cosiddetti CAS) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Servizio di accoglienza ed integrazione (SAI), e non più, come previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018, nei centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 9.

La lettera e) del comma 1 ripristina la possibilità di avviare i richiedenti la protezione internazionale ad attività di utilità sociale, introdotta dal decreto-legge n. 13 del 2017 e successivamente eliminata dal decreto-legge n. 113 del 2018, che l'ha ammessa esclusivamente per i titolari di protezione internazionale.

Nel reintegrare la partecipazione dei richiedenti asilo alle attività di promozione sociale, al pari di quella dei titolari di protezione internazionale, la novella modifica il solo comma 3 dell'articolo 22-*bis*.

Rileva l'opportunità di valutare anche la parallela ed analoga modifica del comma 1 del medesimo articolo 22-*bis*, nella parte in cui dispone che i prefetti promuovono ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego dei titolari di protezione internazionale in attività di utilità sociale.

Il comma 2 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le attività di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sulle norme relative al sistema di accoglienza territoriale dei migranti, in origine SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), dal 2018 ridenominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), che viene ora definito come Sistema di accoglienza e integrazione – SAI. A tale fine, sono introdotte alcune modifiche all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, che disciplina tale materia.

Rispetto al quadro normativo finora vigente vengono introdotte due novità principali.

La prima, recata dal comma 3, lettera *b*), riguarda l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati, ricomprende anche, «nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili»:

i richiedenti la protezione internazionale (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva), esclusi a norma del decreto-legge n. 113 del 2018;

i titolari dei seguenti permessi di soggiorno, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati:

permesso di soggiorno «per protezione speciale» per i soggetti per i quali vige il divieto di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 1.1. del testo unico dell'immigrazione: è un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere la protezione internazionale ma per il quale la Commissione Territoriale ritenga sussistenti il rischio di persecuzione o di tortura nel caso di rientro nel Paese di origine. Sono tuttavia esclusi i titolari di protezione speciale che abbiano compiuto atti che integrano le cause di esclusione della protezione internazionale;

permesso di soggiorno «per cure mediche» di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*, del testo unico dell'immigrazione, il quale è rilasciato al cittadino straniero che si trova in condizioni di salute di eccezionale gravità, tali da ritenere che il rientro nel Paese di origine o provenienza possa determinare un pregiudizio per la sua salute;

permesso di soggiorno «per protezione sociale», per vittime di violenza o grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per vittime di «violenza domestica» ai sensi dell'articolo 18-*bis*, del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno «per calamità» ai sensi dell'articolo 20-*bis* del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per vittime di «particolare sfruttamento lavorativo» ai sensi dell'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ai sensi dell'articolo 42-*bis* del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018: è un titolo di soggiorno transitorio di durata biennale, che è stato rilasciato al cittadino straniero che fosse in attesa del rilascio del permesso per motivi umanitari a seguito della decisione della Commissione Territoriale adottata prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del predetto decreto – legge n. 113 del 2018), anche se non ancora notificata.

Nella previgente formulazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, i titolari di tali permessi di soggiorno (salvo i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale che non erano contemplati) potevano essere accolti nel SIPROIMI a condizione che non accedessero «a sistemi di protezione specificamente dedicati», questa condizione è ora venuta meno;

gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017 (cosiddetto prosieguo amministrativo): la citata disposizione prevede l'affidamento ai servizi sociali, anche oltre il compimento dei 18 anni e fino all'età massima di 21 anni, per effetto di un decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, dei neo maggiorenni che necessitano di un supporto prolungato finalizzato al buon esito del percorso di inserimento sociale intrapreso. Tale possibilità era stata già profilata, vigente la previgente formulazione della disposizione, nella Circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 sui profili applicativi del decreto – legge n. 113 del 2018, seppur con alcune incertezze interpretative.

La seconda novità, recata dal comma 3, lettera *c*), dell'articolo 4 relativa al sistema di accoglienza, riguarda l'articolazione in due tipologie di servizi prestati nell'ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all'accoglienza:

servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Si tratta degli stessi servizi che devono essere assicurati nei centri governativi di prima accoglienza, *come* ridefiniti dal decreto-legge;

servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello: si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione che, comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Ricorda che già oggi, come evidenziato nell'ultima relazione ministeriale sul funzionamento del sistema di accoglienza, i progetti della cosiddetta «seconda accoglienza» non si limitano ad interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale, come l'insegnamento della lingua italiana, la formazione e la qualificazione professionale, l'orientamento legale, l'accesso ai servizi del territorio, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, oltre che la tutela psico-socio-sanitaria.

Pertanto, l'innovazione appare consistere sostanzialmente nella differenziazione dei servizi assicurati in relazione alle categorie di utenza; in proposito la relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame sottolinea come tale differenziazione sia stata dettata dalla opportunità di seguire le indicazioni fornite dalla Corte della Conti nella relazione sulla gestione del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo (deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G), che rilevava la necessità di «evitare di riconoscere un “diritto di permanenza indistinto” a tutti coloro che sbarcano e, quindi, ammettere un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei c.d. percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato.».

I commi da 5 a 7 dell'articolo 4 stabiliscono in massimo trentasei mesi (in luogo di quarantotto) il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione.

A tale fine sono introdotte alcune modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza.

Al riguardo segnala l'opportunità di dare evidenza a tale oggetto nella rubrica dell'articolo,

che fa riferimento esclusivamente al sistema di accoglienza dei migranti.

In particolare, il comma 5 sostituisce l'articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, che ha esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione. Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza. Con la modifica ora disposta il termine di definizione di tali procedimenti viene stabilito in massimo trentasei mesi.

Il comma 6 dispone l'applicazione del nuovo termine solo per le domande di cittadinanza presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Conseguentemente e con finalità di coordinamento, il comma 7 abroga il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, ai sensi del quale la nuova disciplina dei termini che ora viene modificata trovava applicazione anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del 2018.

L'articolo 5, al comma 1 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge. Tali percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 2 individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale da adottare per il biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007.

In particolare il Piano nazionale, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare particolare attenzione ai percorsi di formazione linguistica, all'informazione sui diritti e doveri individuali, all'orientamento ai servizi, nonché ai percorsi di orientamento all'inserimento lavorativo.

Ai sensi del comma 3, il Tavolo di coordinamento nazionale formula proposte in relazione alle iniziative da avviare in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

L'articolo 6 prevede, anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza, l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita.

Più nel dettaglio, la disposizione aggiunge due ulteriori commi (comma 7-bis e 7-ter) all'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale e dell'articolo 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video-fotografica, risulta l'autore del fatto. In questi casi è quindi consentito l'arresto entro le quarantotto ore dal fatto.

Il nuovo comma 7-ter stabilisce che per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

È opportuno ricordare che i cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono ospitati in centri dove, se richiedono la protezione internazionale, vengono accolti per il tempo necessario per le procedure di accertamento dei relativi requisiti, diversamente, vengono trattenuti in vista dell'espulsione. Tali strutture si dividono in:

strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti *hotspot*, definiti punti di crisi dall'articolo 10-ter del Testo unico dell'immigrazione: si tratta di aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in

sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l'informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalate;

Centri di Prima Accoglienza (CPA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e Centri Accoglienza Straordinaria (CAS): terminate le procedure di identificazione e foto-segnalamento, i migranti che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia vengono trasferiti presso le strutture di accoglienza di primo livello, dislocate sull'intero territorio nazionale ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale; i CAS in particolare sono strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015);

Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione: gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei CPR, istituiti per consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la «particolare tenuità del fatto» nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale «quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». La modifica è volta a limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui – nelle predette ipotesi – il reato è commesso non più nei confronti di «pubblico ufficiale» ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Contestualmente la disposizione amplia il campo di applicazione della preclusione alla fattispecie di oltraggio a magistrato in udienza (di cui all'articolo 343 del codice penale).

La disposizione incide sui limiti all'applicazione della suddetta causa di non punibilità, ossia sull'individuazione dei casi in cui l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità (ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale).

La disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto – legge prevedeva che l'offesa non potesse essere ritenuta tenue, tra l'altro, nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (di cui all'articolo 336 del codice penale); resistenza a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 337 del codice penale) e oltraggio a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 341 del codice penale), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La modifica incide sull'ambito applicativo della preclusione, limitandolo ai casi in cui i predetti reati siano commessi ai danni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

In base a quanto previsto dalla disposizione in esame, viene meno l'impossibilità di ritenere tenue l'offesa a pubblico ufficiale, a meno che non si tratti delle specifiche categorie di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

La disciplina oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame è stata introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 (legge n. 77 del 2019).

Al riguardo ricorda che, in sede di promulgazione di tale legge, il Presidente della Repubblica ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, evidenziando – tra gli altri – alcuni aspetti attinenti alla norma che rende inapplicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale «quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Nella lettera il Presidente sottolineava che, potendosi

applicare, secondo la giurisprudenza, la qualifica di «pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» ad una casistica molto ampia di funzionari pubblici e di soggetti privati «questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare “allarme sociale”».

L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di cui all'articolo 391-*bis*, il quale punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le prescrizioni imposte.

Le modifiche apportate dal decreto-legge in primo luogo inaspriscono le pene previste, sia quella base sia quella relativa alla fattispecie aggravata che si verifica ove il medesimo fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

In particolare: la pena base diventa la reclusione da 2 a 6 anni in luogo di quella previgente consistente nella reclusione da 1 a 4 anni; la pena per la fattispecie aggravata diventa la reclusione da 3 a 7 anni in luogo di quella previgente consistente nella reclusione da 2 a 5 anni.

Il decreto-legge estende inoltre il perimetro di applicazione del delitto anche al detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che comunica con altri in elusione delle prescrizioni specificamente imposte. Attualmente la violazione delle suddette prescrizioni integra solo un illecito disciplinare.

L'articolo 8 modifica inoltre la rubrica dell'articolo 391-*bis* del codice penale, in conseguenza delle nuove disposizioni introdotte.

L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

A tal fine il decreto-legge interviene sul codice penale per inserirvi, subito dopo il delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al 41-*bis*, di cui all'articolo 391-*bis*, l'articolo 391-*ter*, rubricato Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Questa fattispecie, infatti, diversamente dalla precedente, può essere applicata in relazione a qualsiasi detenuto, e non solo a quelli sottoposti al regime speciale di detenzione: il rapporto tra le due norme è costruito in termini di specialità, potendosi applicare l'articolo 391-*ter* solo «fuori dai casi previsti dall'articolo 391-*bis*», che sono più severamente puniti.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 391-*ter* del codice penale si compone di tre commi mediante i quali prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque (si tratta dunque di un reato comune):

indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo comunque idoneo a effettuare comunicazioni;

consente a un detenuto l'uso indebito di tali strumenti;

introduce in carcere uno dei predetti strumenti per renderlo disponibile a un detenuto.

Il primo comma copre dunque sia l'ipotesi della materiale consegna del telefono al detenuto, che quella dell'abbandono del telefono in carcere affinché un detenuto possa appropriarsene, sia infine quella della cessione momentanea dell'apparecchio per consentirne al detenuto l'uso.

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, per colui che avesse agevolato le

comunicazioni del detenuto con l'esterno mediante la messa a disposizione di un telefono cellulare poteva configurarsi il delitto di favoreggiamento personale. Rispetto al favoreggiamento personale, il reato introdotto dal decreto-legge circoscrive la condotta, rendendo più agevole l'applicazione della fattispecie penale, e presenta una pena più severa, avendo determinato in un anno la misura minima della reclusione.

Il secondo comma dell'articolo 391-*ter* prevede un'aggravante – pena da 2 a 5 anni – quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un avvocato («soggetto che esercita la professione forense»). L'aggravante ricalca la formulazione dell'analogo aggravante prevista dall'articolo 391-*bis*, secondo comma.

La pena aggravata è dunque destinata a trovare applicazione sia in riferimento al personale che opera in carcere – dal direttore del carcere, al corpo di polizia penitenziaria, al cappellano del carcere – sia in riferimento a coloro che esercitano la professione forense. Ricorda infatti che, in base all'articolo 359 del codice penale, l'avvocato non rientra nella categoria degli incaricati di pubblico servizio, essendo egli invece un privato che esercita un servizio di pubblica necessità «il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi». Con particolare riferimento agli avvocati, peraltro, la formulazione del secondo comma dell'articolo 391-*ter* fa sì che l'aggravante possa trovare applicazione in relazione a qualsiasi avvocato, non necessariamente quando l'agevolazione delle comunicazioni riguardi il proprio assistito.

Infine, il terzo comma prevede che la pena si applichi anche al detenuto che riceve o utilizza l'apparecchio telefonico, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Prima dell'introduzione di questa fattispecie, il possesso da parte dei detenuti di telefoni cellulari era qualificato come mero illecito disciplinare essendo il cellulare semplicemente un oggetto di cui non è consentito il possesso da parte dei detenuti.

L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene.

In particolare, l'articolo interviene su entrambe le fattispecie previste dall'articolo 588 del codice penale, ossia sulla fattispecie base consistente nella partecipazione ad una rissa e su quella aggravata che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 588 del codice penale che prevede la fattispecie base, ovvero la semplice partecipazione ad una rissa, stabilisce un innalzamento della multa prevista per la partecipazione ad una rissa, portandola da 309 a 2.000 euro.

La lettera *b*) del comma 1 modifica invece il secondo comma del medesimo articolo 588, nel quale è previsto che se dalla rissa scaturisce la morte o la lesione personale di qualcuno si applica la pena della reclusione per il solo fatto di aver partecipato alla rissa. Anche in questo caso l'articolo in esame innalza la pena precedentemente prevista, ovvero la reclusione da tre mesi a cinque anni, prevedendo la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei anni. La stessa pena, aumentata ai sensi della lettera *b*), si applica anche qualora la morte o la lesione personale si verificino immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa.

Ricorda che sulla circostanza aggravante del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 27, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo partecipante alla rissa in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dall'uccisione o dalla lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto altrui. La Corte costituzionale, argomentando che «il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte», ha tuttavia dichiarato infondata la questione dal momento che «il singolo compartecipe alla rissa non è che

risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti reato di lesioni o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al contrario il singolo corrisante è chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della “*colluctatio*”, cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato» (Sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 21).

L'articolo 11, recante disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, che prevede – con finalità di prevenzione dello spaccio di stupefacenti – un divieto di accesso temporaneo, disposto dal questore, ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai pubblici esercizi, nonché a strutture scolastiche e universitarie. In tale ambito la disposizione:

estende l'ambito soggettivo di applicazione della misura, anticipandola in una fase precedente all'accertamento, ancorché non definitivo, della responsabilità penale;

qualifica come illecito penale la violazione della misura disposta dal questore, sinora sanzionata a livello amministrativo.

Rammenta al riguardo che, in base all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il questore può disporre, per motivi di sicurezza – nei confronti di coloro che abbiano riportato nei tre anni precedenti una condanna definitiva o una condanna confermata in appello per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del DPR n. 309 del 1990 – il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico), nelle scuole, nei plessi scolastici, nelle sede universitarie o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti.

Tale divieto – di durata da 1 a 5 anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali. Il divieto d'accesso deve essere disposto comunque individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario del divieto.

Le seguenti ulteriori misure, per la durata massima di 2 anni, possono essere applicate dal questore esclusivamente ai condannati con sentenza definitiva per i predetti reati in materia di stupefacenti:

obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri;

obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di una determinata ora;

divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici.

Rinviando per l'applicazione di queste ultime misure alla disciplina relativa al cosiddetto «Daspo» per le manifestazioni sportive (articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4 della legge n. 401 del 1989), il comma 4 dell'articolo 13 richiede, solo in questi casi, la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che invece non è richiesta per il mero divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico, nonostante tale divieto abbia potenzialmente una durata più

lunga.

Ai sensi del comma 5 i divieti e le misure sono adottabili anche nei confronti di minori ultraquattordicenni con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà.

Il comma 6 punisce – salvo che il fatto costituisca reato – con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un anno) la violazione delle misure adottate dal questore. Spetta al prefetto adottare i relativi provvedimenti.

Il comma 7 prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.

Il decreto-legge, modificando il comma 1 del citato articolo 13, anticipa l'applicabilità della misura e dunque ne estende l'ambito soggettivo, stabilendo che il questore possa disporre il divieto di accesso ai locali pubblici anche ai soggetti che, nei tre anni precedenti, «abbiano riportato una o più denunce» per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

Per l'applicazione della misura di prevenzione, dunque, l'articolo 13, come novellato, non richiede più una condanna penale, quantomeno confermata in grado d'appello; in base al nuovo comma 1 il divieto di accesso ai locali pubblici, la cui durata potrà essere compresa da 1 a 5 anni, potrà essere imposto dal questore anche a colui che abbia riportato una sola denuncia per i reati di cui all'articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti. A tale ipotesi viene accomunata quella del soggetto che abbia riportato, per tali reati, una condanna, anche non definitiva.

In ordine alla formulazione del testo, segnala l'opportunità di eliminare il riferimento alle «più denunce», essendo sufficiente per l'applicazione della misura una sola denuncia.

Oltre ad estendere l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, la nuova formulazione del comma 1 individua gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal questore per decidere in ordine all'applicazione del divieto. Egli dovrà infatti necessariamente:

valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

fondare la decisione sugli accertamenti di polizia.

Dalla formulazione del testo, che richiede entrambi questi presupposti – provvedimenti dell'autorità giudiziaria e accertamenti di polizia – si ricava che in realtà la mera denuncia non è sufficiente a fondare la misura del divieto di accesso, essendo necessario che alla denuncia abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e che il soggetto sia in qualche modo «pregiudicato» essendo già intervenuti, anche non in relazione a quella specifica denuncia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Segnala al riguardo l'opportunità di chiarire se sia sufficiente una mera denuncia o se non siano invece necessari specifici ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato, eventualmente individuando la tipologia di provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiesti.

Il decreto-legge non interviene invece sul comma 3 dell'articolo 13 citato; conseguentemente le misure più limitative della libertà personale (obbligo di firma, divieto di allontanamento) continueranno a trovare applicazione solo nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva e previa conferma della misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Anche la violazione di queste misure, però, al pari della violazione del divieto di accesso ai locali pubblici di cui al comma 1, è ora qualificata come illecito penale. Il decreto-legge, infatti, sostituendo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro colui che viola i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3. Prima del decreto-legge in esame, invece, tale violazione comportava, salvo che il fatto costituisse reato, la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Evidenza, peraltro, che anche prima della novella in esame l'illecito amministrativo del comma 6 era preceduto dalla clausola di salvezza penale («salvo che il fatto costituisca reato»). Ciò valeva a consentire comunque l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 206 l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica. Il decreto-legge in esame, dunque, più che attribuire rilievo penale alla violazione del provvedimento del questore, ha inasprito la repressione trasformando l'originaria contravvenzione (punita con la pena alternativa dell'arresto o ammenda) in un delitto (punito con la pena congiunta di reclusione e multa).

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 11 interviene sull'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, che consente al questore l'applicazione del divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva, o anche solo confermata in appello, nell'ultimo triennio:

per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento;

per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi);

per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In base al citato articolo 13-*bis*, nella formulazione anteriore al decreto-legge, il divieto può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tali locali e pubblici esercizi e deve essere motivato e, comunque, risultare compatibile con le esigenze di mobilità, lavoro e salute del destinatario del provvedimento.

Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può durare meno di 6 mesi e più di 2 anni. Oggetto del provvedimento inibitorio possono essere anche minorenni ultraquattordicenni, previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ulteriore prescrizione da seguire nel corso della misura – anch'essa mutuata dalla disciplina del Daspo – può riguardare l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, anche più volte e in orari specifici. In tali casi, in virtù del rinvio all'applicazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989, sul Daspo nelle manifestazioni sportive, tale misura – sempre di competenza del questore – dovrà essere comunicata al pubblico ministero presso il tribunale competente che entro 48 ore, se ritiene che sussistano i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, deve procedere entro le successive 48 ore, pena la perdita di efficacia della misura. Contro la convalida è proponibile il ricorso per cassazione che, tuttavia, non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Anche in questo caso il decreto-legge anticipa l'applicabilità della misura, ne estende l'ambito e inasprisce la repressione penale in caso di violazione dei divieti imposti dal questore.

In particolare, sostituendo il comma 1 dell'articolo 13-*bis*, il decreto-legge amplia l'ambito soggettivo di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, prevedendo:

che il divieto di accesso si possa applicare anche a coloro che, negli ultimi 3 anni, abbiano riportato anche solo una denuncia; in precedenza, come detto, la norma richiedeva una condanna definitiva o comunque confermata in grado d'appello; peraltro, in caso di condanna, ancorché non definitiva, il questore può applicare la misura senza avere riguardo al termine triennale; in merito osserva che, diversamente da quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 per i reati connessi agli stupefacenti, non sono qui individuati ulteriori presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto, essendo sufficiente la

presentazione di una denuncia: la disposizione non fa riferimento né ad accertamenti di polizia né a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

che la denuncia per quei reati possa riguardare anche fatti commessi nelle immediate vicinanze dei locali pubblici;

che i delitti presupposto siano anche tutti quelli aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, e dunque commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità; viene contestualmente espunto dal catalogo dei reati presupposto il riferimento all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, per evitare sovrapposizioni con la misura di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017.

Il decreto-legge interviene inoltre per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso.

Se originariamente l'articolo 13-bis prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati «in ragione delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati».

A tale riguardo, segnala l'opportunità di specificare il concetto di «associazione», posto che la norma non fa riferimento a reati associativi.

Rileva altresì l'opportunità di specificare se l'espressione «specificamente indicati» vada riferita ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento: in tal caso la disposizione contiene una sostanziale ripetizione, prevedendo il divieto di accesso a esercizi «specificamente individuati» e «specificamente indicati». Ove invece l'espressione andasse riferita alle «persone con le quali l'interessato si associa» occorrerebbe riformularla accordando il genere.

Un ulteriore ampliamento del campo d'applicazione del divieto d'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento è previsto dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 13-bis, in base al quale il questore può disporre la misura rispetto a tutti i locali presenti nel territorio dell'intera provincia.

In questo caso, però, presupposto per l'applicazione del divieto è che il soggetto interessato:

sia stato condannato per uno dei reati previsti dal comma 1, ancorché con sentenza non definitiva;

sia stato posto in arresto o fermo, con provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria.

In tal caso, dunque, non è sufficiente la semplice denuncia, ma occorre che l'autorità giudiziaria si sia pronunciata, anche soltanto convalidando la misura restrittiva della libertà personale. Tanto la condanna, quanto la convalida di fermo e arresto, potrebbero essere anche molto risalenti nel tempo, posto che, diversamente dal comma 1 dell'articolo 13-bis, il nuovo comma 1-bis non circoscrive all'ultimo triennio la valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 13-bis precisa che al divieto di accesso si accompagna il divieto di stazionamento nei pressi dei locali oggetto di divieto di accesso.

Ulteriori modifiche apportate ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13-bis hanno funzione di coordinamento, estendendo al divieto su base provinciale del comma 1-bis l'applicazione delle disposizioni relative alla durata dei divieti, all'applicabilità a minorenni ultraquattordicenni e alla possibile applicazione dell'ulteriore misura dell'obbligo periodico di comparizione presso

l'ufficio di polizia, previa convalida della misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Il decreto-legge modifica altresì il comma 6 dell'articolo 13-*bis*, per inasprire la pena in caso di violazione dei divieti. Analogamente a quanto stabilito per la violazione del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di stupefacenti, anche in questo caso per la violazione della misura imposta dal questore sono previste la reclusione da 6 mesi a 2 anni (in luogo della precedente reclusione da 6 mesi a un anno) e la multa da 8.000 a 20.000 euro (in luogo della multa da 5.000 a 20.000 euro).

Per quanto concerne la legittimità costituzionale delle misure su cui interviene l'articolo 11 del decreto-legge, ricorda che la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi sul divieto di accesso alle competizioni sportive, il cosiddetto «Daspo», che può essere disposto dal questore a prescindere da una condanna penale, qualificandolo come una misura di prevenzione (nella sentenza n. 512 del 2002), che può quindi essere inflitta indipendentemente dalla commissione di un reato accertato definitivamente.

La Costituzione nulla dispone in materia di misure di prevenzione personali. Ne deriva la difficoltà di individuare norme o principi atti a conferire a tali misure limitative della libertà personale una piena legittimazione costituzionale. L'orientamento dottrinario prevalente afferma tuttavia la compatibilità delle misure di prevenzione con la Costituzione: secondo tale orientamento, la prevenzione dei reati è compito imprescindibile dello Stato, sicché deve essere riconosciuta la doverosità costituzionale di tali misure. Si richiama in proposito l'articolo 2 della Costituzione, che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, impegnerebbe lo Stato a tutelarli prima che siano offesi. A tale orientamento ha aderito anche la Corte costituzionale, la quale in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (sentenza n. 64 del 1968).

Argomentando in materia di obbligo di soggiorno, la Consulta ha ritenuto tale misura finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (nella sentenza n. 309 del 2003), prevenzione la quale, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto già con la sentenza n. 27 del 1959. Secondo la Corte «le misure che la legge, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto».

In particolare, con riferimento al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 1996, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, nella parte in cui non prevede che la speciale procedura del sindacato giurisdizionale, stabilita per l'ordine di comparizione personale in un ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna anche il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni stesse, che può essere disposto dal questore senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria. Infatti, per la Corte, i due provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente sono differenziati anche nella disciplina dei rimedi: l'ordine di comparizione incide sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata, caratteristiche che spiegano, con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, perché la misura sia stata circondata da particolari garanzie; mentre diversa portata ha il divieto di accesso, consistente più semplicemente nell'interdizione di accedere in determinati luoghi in occasione di competizioni agonistiche, con minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto e riconducibile alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione. La Corte ha dunque concluso quella pronuncia ritenendo che il divieto di accesso adottato dal questore non sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, «tanto più che anche il provvedimento consistente nel divieto di frequentare i luoghi di manifestazioni agonistiche è suscettibile di

autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice competente», e segnatamente innanzi al giudice amministrativo.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete *internet* di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai *provider* così da impedire l'accesso ai siti indicati.

I *provider* sono chiamati, ai sensi del comma 2, entro sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti *web* segnalati attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia.

A garanzia dell'osservanza dell'obbligo di inibizione gravante sui *provider* il comma 3 dell'articolo 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'accertamento della violazione provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni; mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli Ispettorati territoriali del Ministero per lo sviluppo economico.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, la devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Le risorse devono essere destinate al Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dalla disposizione in esame e al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi alle attività di irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, modificandone la rubrica, la quale, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, recava «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»: il decreto-legge in esame ha espunto dalla rubrica, incidendo quindi sulla denominazione stessa del Garante nazionale, il riferimento alle persone detenute.

Nella relazione illustrativa si osserva in proposito che la ricomprensione nel mandato del Garante di aree d'intervento che interessano la privazione della libertà *de iure* e *de facto* – quali quelle inerenti la tutela dei diritti delle persone con disabilità ospitate nelle residenze socio-sanitarie assistenziali o quelle attinenti alla presenza sul territorio nazionale di persone provenienti da Paesi terzi che vi hanno fatto ingresso irregolare e le procedure dell'eventuale rimpatrio – si è sviluppata nel corso dell'attività del Garante nazionale in osservanza degli obblighi assunti dall'Italia in forza di convenzioni e accordi internazionali. È questo dato fattuale che impone – precisa sempre la relazione – di intervenire sulla denominazione del Garante nazionale così da renderla evocativa di ogni situazione riconducibile alla privazione della libertà, senza che, dall'uso di un linguaggio non del tutto adeguato, sia percepito che le ulteriori forme di privazione della libertà risultino riconducibili anch'esse alla «detenzione».

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13 inserisce dopo il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge del 2013, un nuovo comma 1-*bis*, il quale sancisce l'operatività del Garante

nazionale come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, n. 195, di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Anche la lettera c) del comma 1 aggiunge un'ulteriore disposizione nell'articolo 7 del decreto-legge n. 146, la quale consente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria competenza, quando ricorrono particolari circostanze.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal decreto si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 2, l'eventuale rideterminazione dei posti disponibili del Sistema di accoglienza e integrazione (ex SIPROIMI), oggetto dell'articolo 4 del provvedimento in esame, è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze previa verifica della sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto dell'invarianza degli oneri come prescritto dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, ove necessario, l'invarianza della spesa derivante dal provvedimento viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori, da adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.

In merito segnala come, ai fini della corretta formulazione della norma, le variazioni compensative tra gli stanziamenti, cui si riferisce il comma 3, andrebbero meglio riferite alle «unità elementari di bilancio» in luogo dei «capitoli di bilancio».

L'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale.

In dettaglio, il comma 1 stabilisce l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui alla:

lettera a), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato;

lettera e), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione;

lettera f), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità.

L'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali.

Al contempo, è esclusa esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura civile.

Il comma 2 dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020.

In particolare, la disposizione si applica alle procedure in materia di:

esame prioritario (articolo 2, comma 1, lettera *a*);

procedure accelerate (articolo 2, comma 1, lettera *b*);

domanda manifestatamente infondata, fattispecie che, a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, non si applica ai portatori di esigenze particolari (articolo 2, comma 1, lettera *c*);

domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento che, a differenza della disciplina previgente, è comunque esaminata dalla commissione territoriale competente (articolo 2, comma 2, lettera *d*);

decisione di non accoglimento della domanda di asilo in presenza di condizioni che vietano l'espulsione del richiedente competente (articolo 2, comma 2, lettera *e*).

L'applicazione ai procedimenti pendenti è dunque disposta per tutte le modifiche previste all'articolo 2 (essendo richiamate le lettere da *a*) ad *e*) del comma 1), fatta eccezione per le modifiche recate dalla lettera *f*) dell'articolo 2, comma 1, relative alla disciplina della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, fa notare come il provvedimento in esame, senza alcun intento ideologico, intenda affrontare concretamente le questioni riguardanti l'immigrazione, cercando di porre rimedio a evidenti criticità. Rileva, dunque, come, oltre ad adeguarsi ai rilievi formulati al Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, il testo in esame miri ad affrontare con serietà alcune problematiche, che sono esplose palesemente negli ultimi tempi.

Sottolinea in particolare come la questione dell'emigrazione risulti assai articolata, chiamando in causa sia aspetti di politica estera sia aspetti riguardanti l'ordinamento interno, rispetto ai quali il provvedimento interviene a fare ordine. Fa notare al riguardo che gli stessi dati del Viminale, spesso utilizzati dai gruppi di opposizione per scagliarsi contro il Governo, dimostrano la validità dell'intervento in esame, dal momento che essi certificano che l'aumento degli sbarchi è avvenuto proprio in piena vigenza dei decreti sicurezza adottati dal precedente Governo. Ricorda del resto che durante la discussione di quei provvedimenti il suo gruppo aveva avvertito della possibilità di esporre il Paese a rischi di sicurezza, nell'eventualità di un ritorno massiccio del flusso migratorio.

Sottolinea, dunque, come il provvedimento in esame affronti nel merito tali questioni, cercando di risolvere seriamente problematiche innescate da provvedimenti assunti in passato, i quali, smantellando il sistema di integrazione diffuso ed eliminando la protezione umanitaria, hanno finito per incentivare l'immigrazione irregolare.

Invita dunque l'opposizione a confrontarsi sulle questioni reali, osservando che, in tal caso, vi sarà da parte sua massima apertura all'ascolto, nella consapevolezza della necessità di superare definitivamente, senza inutili contrapposizioni ideologiche, alcuni problemi atavici che riguardano le politiche di gestione dei flussi migratori.

Fa notare, peraltro, che i gruppi di opposizione, che oggi tanto contestano la maggioranza

di Governo, dichiarano pubblicamente di seguire la linea politica di quei Paesi che intendono far gravare esclusivamente sul nostro Paese l'intero carico della gestione di tali flussi.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'accogliere l'invito del relatore Miceli a rimanere nel merito delle questioni, condividendo il metodo di lavoro proposto, ricorda che il suo gruppo, anche in sede di esame dei decreti sicurezza assunti dal precedente Governo, ha sempre avanzato proposte migliorative, nell'interesse del Paese. Ricorda, infatti, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sempre richiesto una maggiore solidarietà da parte dell'Unione europea nella gestione dei flussi migratori, pretendendo che l'Europa assumesse in tale ambito precise responsabilità. Osserva tuttavia come il Presidente del Consiglio, pur manifestando a parole una certa disponibilità al confronto, finora, nei fatti, ha negato qualsiasi coinvolgimento delle opposizioni.

Ricollegandosi ad alcune parole utilizzate dal relatore Miceli nel descrivere il provvedimento in esame, osserva come la maggioranza sembri voler favorire un allentamento del contrasto all'immigrazione irregolare, proponendo piuttosto un alleggerimento delle misure più restrittive. Nel ricordare che l'Italia è stata un popolo di migranti, osserva che il suo gruppo non è certo contrario ad una gestione ordinata e regolare dei flussi migratori, opponendosi piuttosto a politiche che incentivano i flussi migratori irregolari, come quelle poste in essere dal provvedimento in esame.

Pur condividendo lo spirito di alcune norme di natura penale, come quelle che vietano l'utilizzo dei telefoni nelle carceri, fa notare che nel testo non vi è alcuna misura a favore delle forze dell'ordine. Facendo riferimento anche ad alcune dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro della giustizia, osserva, infatti, che si prevedono maggiori garanzie per i soggetti detenuti o per gli immigrati irregolari, senza invece alcuna considerazione per quei servitori dello Stato che sono costretti ad operare nelle strade e nelle carceri in condizioni disagiate. Non comprende per quale ragione non si dia un segnale di attenzione verso tali categorie, valutando, ad esempio, l'opportunità di abrogare le norme che prevedono il reato di tortura, come proposto dal suo gruppo proprio a tutela delle forze dell'ordine.

Riservandosi di approfondire il contenuto del provvedimento nel prosieguo dell'esame, fa notare, in conclusione, che, laddove si continuasse a seguire tale logica di chiusura, confermando il presente impianto normativo, il suo gruppo non potrà che svolgere una opposizione forte.

Gennaro MIGLIORE (IV) ritiene che il provvedimento in esame costituisca un radicale cambiamento di strategia in materia di immigrazione, dal momento che provvede ad una gestione ordinata e razionale dei flussi migratori, ponendo fine alle politiche propagandistiche seguite dal precedente Governo. Dopo aver osservato che i più recenti dati statistici confermano l'intento del Governo in carica di ripristinare la legalità e la razionalità in un settore complesso, ritiene che l'intervento del deputato Prisco confermi, al contrario, come nell'opposizione prevalga la volontà di diffondere il caos, al fine di stimolare successivamente una risposta autoritaria.

Dichiarando di avere piena contezza delle problematiche delle forze dell'ordine, in particolare per quanto riguarda il settore penitenziario, di cui si è occupato nei suoi precedenti incarichi di Governo, fa notare come il provvedimento in esame miri a garantire più sicurezza, evitando il diffondersi di tensioni sociali. Nel prendere atto, con rammarico, che si strumentalizza il tema delle forze dell'ordine per pura propaganda politica, giudica inconcepibile riportare alla ribalta il tema dell'abolizione del reato di tortura, dimostrandosi in tal modo di ignorare le ripetute violazioni dei diritti fondamentali che si verificano in certi ambiti.

Valuta in conclusione positivamente le misure recate dal decreto – legge, sfidando l'opposizione a dimostrare, punto per punto, che esistano, allo stato, soluzioni migliori di quelle proposte nel provvedimento in esame.

Stefano CECCANTI (PD) rileva che la genesi del provvedimento in esame, che giudica complesso ed articolato, non è certo esclusivamente politica, ricordando che si è posta,

piuttosto, con forza, la necessità di superare, anzitutto, i profili di incostituzionalità – segnalati dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale – dei provvedimenti di urgenza assunti in materia di sicurezza dal precedente Governo, i quali, peraltro – secondo quanto affermato, non da esponenti politici, ma da tali importanti organi di garanzia – hanno finito per generare più insicurezza. Osserva, dunque, che il provvedimento in esame, lungi dal perseguire finalità politiche, tenta di ripristinare la legalità, opponendosi alle politiche propagandistiche svolte dal Governo precedente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. **La seduta termina alle 15.40.**

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 9 novembre 2020

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 9 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 29 ottobre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione riprende nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

In particolare, la Giunta ha espresso all'unanimità un orientamento favorevole ad

estendere – in via sperimentale e in relazione all'emergenza sanitaria – le modalità di partecipazione da remoto:

alle sedute dedicate allo svolgimento di audizioni formali, previste nell'ambito di indagini conoscitive o disposte ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento;

alle sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del Regolamento;

alle sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo;

alle riunioni dei Comitati ristretti, ove non vi si svolgano deliberazioni;

ad ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni.

Segnala che si tratta della prima occasione nella quale una Commissione permanente utilizza tale modalità di partecipazione per una seduta in sede referente.

In proposito ricorda che anche ai deputati collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre è necessario che i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente, per i deputati partecipanti da remoto, la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria, ovvero la resocontazione stenografica (in particolare per le sedute in sede legislativa, per le audizioni formali, per le comunicazioni del Governo e per le audizioni nell'ambito di indagini conoscitive), in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore.

Quanto ai deputati presenti in aula, ricorda che, per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza, non saranno visibili nella schermata di videoconferenza.

Passando all'esame del provvedimento, ricorda che durante la scorsa settimana e nella giornata di oggi si è svolto un ampio ciclo di audizioni sul provvedimento, nel corso del quale la Commissione ha ascoltato circa 50 soggetti, la maggior parte dei quali è stata indicata dai gruppi di opposizione, per un totale di circa 14 ore e 10 minuti complessivi di audizione.

Rammenta inoltre che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 2 novembre scorso, si è stabilito di concludere il ciclo di audizioni informali in videoconferenza sul provvedimento entro la giornata odierna.

Nella medesima riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di procedere alla conclusione dell'esame preliminare nella seduta odierna ed è stato fissato termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di domani, martedì 10 novembre.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo da remoto, rileva preliminarmente l'opportunità di differire il termine per la presentazione delle proposte emendative al fine di consentire di tener conto, nella predisposizione delle proposte medesime, degli elementi emersi nel corso delle audizioni. Osserva, infatti, come il termine attualmente previsto non appaia idoneo a tale scopo, anche in considerazione del fatto che le audizioni si sono concluse nella mattinata odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la richiesta del deputato Prisco potrà essere esaminata in occasione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che potrà essere convocata nella giornata odierna.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo da remoto, rileva, per quanto riguarda il merito del provvedimento, come esso vanifichi sostanzialmente gli effetti positivi prodotti dai due cosiddetti «decreti sicurezza» adottati dal Governo precedente. Stigmatizza l'atteggiamento ondivago dell'attuale maggioranza, che dapprima ha promosso provvedimenti volti a favorire in modo indiscriminato l'immigrazione irregolare e successivamente, dopo che è emerso che l'autore dell'attentato di Nizza del 29 ottobre aveva fatto irregolarmente ingresso ed era transitato nel nostro Paese, ha corretto la propria posizione, con un intervento del Ministro dell'interno, sostanzialmente favorevole al blocco navale, che, a sua volta, sembra essere stato successivamente corretto.

Ritiene che il provvedimento in esame si sarebbe dovuto limitare ad intervenire doverosamente sui profili di criticità segnalati dal Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n 53 del 2019, il cosiddetto «decreto sicurezza *bis*», anziché costituire l'occasione per un ribaltamento delle politiche in materia di immigrazione perseguite dalla precedente maggioranza, che, seppure, a suo avviso, insufficienti, costituivano comunque un passo in avanti positivo.

Riservandosi di intervenire in modo puntuale su specifici aspetti nel corso della discussione sulle proposte emendative, sottolinea quindi come il provvedimento in esame serva a dare sfogo alla furia «immigrazionista» di alcuni settori della maggioranza e determinerà flussi migratori incontrollati e un notevole aggravio di lavoro a carico delle forze dell'ordine. Osserva, infatti, come il provvedimento costituisca un invito all'immigrazione illegale indiscriminata e favorisca di fatto le organizzazioni criminali degli scafisti. Sottolinea, a riprova di ciò, come la Francia si sia dichiarata pronta a chiudere le frontiere con l'Italia e rileva come l'unico approccio efficace sia quello del blocco navale, da concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea.

Sottolinea come la presenza nel provvedimento in esame di alcune norme che giudica positive, quali ad esempio quelle volte a contrastare l'introduzione e l'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere, non consenta comunque di modificare la valutazione complessivamente negativa sul provvedimento stesso, la cui *ratio* sembra essere essenzialmente quella di favorire l'immigrazione irregolare.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo da remoto, si associa alla richiesta del deputato Prisco di differire il termine per la presentazione delle proposte emendative, al fine di consentire di tenere conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva di convocare già nel pomeriggio odierno una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, al fine di valutare la richiesta di differimento del termine per la presentazione delle proposte emendative, rilevando tuttavia sin d'ora come un eventuale differimento, tenuto anche conto dei tempi tecnici necessari per la predisposizione del fascicolo, non debba comunque pregiudicare la possibilità di procedere alla votazione delle proposte emendative nel corso della settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 12 novembre 2020

XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente **Giuseppe BRESCIA**. —
Interviene il Viceministro dell'interno **Matteo Mauri**.*

La seduta comincia alle 15.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate oltre 1.500 proposte emendative (*vedi allegato*) al disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non

possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto–legge, come esso affronti alcune tematiche definite, recando norme che in vario modo intervengono, su alcuni ambiti materiali specifici, relativi:

alla disciplina dei permessi di soggiorno e di altri titoli di soggiorno analoghi;

alla disciplina della protezione internazionale;

alla disciplina del trattenimento degli stranieri;

alla disciplina dei divieti all'ingresso di navi nel mare territoriale;

alla disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza;

alla disciplina relativa alle funzioni, agli standard di servizio e alle tipologie di prestazioni, nonché ai beneficiari del sistema di accoglienza;

alla disciplina sanzionatoria in materia di: delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri; resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; comunicazioni con l'esterno di detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* o di detenuti; rissa;

alla disciplina del divieto di accesso in esercizi e locali pubblici;

a obblighi relativi ai siti *web* che si ritiene utilizzati per il traffico di stupefacenti via *internet*;

alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto relative a questioni non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Ascari 1.01, il quale abroga le disposizioni sanzionatorie in materia di blocco stradale recate dall'articolo 23 del decreto – legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza 1);

Ascari 1.03, il quale modifica le disposizioni sanzionatorie in materia di blocco stradale recate dall'articolo 23 del decreto – legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza 1);

Meloni 1.05, il quale istituisce presso i tribunali distrettuali le sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere;

lezzi 2.160, limitatamente ai capoversi commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, Tonelli 2.96, Vinci 2.97 e Tonelli 2.62, che intervengono in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dei cittadini regolarmente soggiornanti in Italia;

Del Mastro delle Vedove 2.06, il quale modifica in più punti la legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) prevedendo, tra l'altro, che il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri costituisca una causa ostativa all'acquisto della cittadinanza;

Montaruli 3.113 e Deidda 3.115, i quali stanziavano risorse per gli aumenti stipendiali del personale delle forze armate e di polizia;

Ascari 3.01, che limita l'accesso alle informazioni dell'anagrafe nazionale della popolazione residente relative a vittime di violenza;

Gregorio Fontana 3.07, che modifica la disciplina del fermo di polizia di cui al decreto-legge n. 59 del 1978, sopprimendo, tra le altre cose, il limite alla durata del fermo per rifiuto di dichiarare le proprie generalità;

lezzi 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.261, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.110, 4.109, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.157, 4.158, 4.156, 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.300, 4.301, 4.302, 4.304, 4.305, 4.306, 4.308, 4.309, 4.311, 4.312, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.323, 4.324, 4.325, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 4.335, 4.336, 4.337, 4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.355, 4.356, 4.357, 4.358, 4.359, 4.360, 4.361, 4.362, 4.363, 4.364, 4.365, riconducibili tutti al medesimo principio emendativo, che introducono quale causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, la denuncia, il procedimento o la condanna nei confronti del gestore per alcuni reati previsti dal codice penale (di cui al regio decreto n. 1398 del 1930) all'interno delle seguenti fattispecie: delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 241 a 313 del codice penale); delitti contro la pubblica amministrazione (articoli da 314 a 360 del codice penale); delitti contro l'amministrazione della giustizia (articoli da 361 a 401 del codice penale); delitti contro il sentimento religioso (articoli da 402 a 413 del codice penale); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale); delitti contro l'incolumità pubblica (articoli da 422 a 452 del codice penale); delitti contro la fede pubblica (articoli da 453 a 498 del codice penale); delitti contro l'economia pubblica (articoli da 499 a 518 del codice penale); delitti

contro la moralità pubblica e il buon costume (articoli da 519 a 544 del codice penale); delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies* del codice penale); delitti contro la famiglia (articoli da 556 a 574-*bis* del codice penale); delitti contro la vita e l'incolumità individuale (articoli da 575 a 593 del codice penale);

Rizzo Nervo 4.310 e Marco Di Maio 4.313, i quali intervengono sulla disciplina delle spese in materia di pubblico impiego, prevedendo la possibilità per i comuni di innalzare per un triennio il limite di spesa per il personale impiegato con rapporto di lavoro flessibile esclusivamente per garantire servizi e attività di accoglienza e integrazione dei migranti;

Fitzgerald Nissoli 4.322, il quale modifica la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, al fine di eliminare il possesso di un'adeguata e certificata conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio;

Palazzotto 4.326, il quale novella la legge n. 91 del 1992, al fine di ridurre da 250 a 42,5 euro l'importo del contributo richiesto dalla legge per gli atti relativi alla cittadinanza;

Siragusa 4.381, limitatamente al capoverso comma 1-*bis*, il quale, modificando la legge n. 91 del 1992, introduce una nuova ipotesi di rinuncia alla cittadinanza;

Sisto 4.383, il quale modifica il regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza (DPR n. 362 del 1994), prevedendo che l'istanza di concessione della cittadinanza sia corredata da una certificazione relativa ai redditi;

Ungaro 4.384, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, escludendo la possibilità di rigettare l'istanza di concessione della cittadinanza nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione in relazione alla condanna per uno dei reati che precludono l'acquisto della cittadinanza;

Fitzgerald Nissoli 4.385 e 4.386, che modificano la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 in materia di riacquisto della cittadinanza;

Schirò 4.387 e La Marca 4.388, i quali modificano la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 sui requisiti di conoscenza della lingua italiana richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per beneficio di legge e per matrimonio;

Magi 4.3, il quale stabilisce che non si tenga conto del parametro reddituale per le domande di cittadinanza presentate dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2024;

Fassina 4.298, limitatamente alla parte consequenziale, e Fassina 4.011, i quali abrogano l'articolo 5 del decreto – legge n. 47 del 2014, in materia di occupazione abusiva di immobili;

Schirò 4.296, il quale modifica il Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

Ungaro 4.391, il quale modifica il decreto – legge n. 113 del 2018, abrogando una disposizione in materia di revoca della cittadinanza;

Prisco 4.392, il quale dispone la concessione di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che abbiano fatto richiesta di cittadinanza entro il 2021;

Prisco 4.393, il quale dispone lo stanziamento di risorse per l'anno 2020 destinate ad accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano;

Colletti 4.02, il quale modifica il decreto – legge n. 13 del 2017, in materia di obblighi di aggiornamento professionale dei giudici delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di composizione del tribunale;

Siragusa 4.03, il quale, modificando in più parti la legge n. 91 del 1992, interviene sulla disciplina dei diversi modi di acquisizione della cittadinanza italiana;

Siragusa 4.04 e 4.05, i quali modificano la disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio;

Siragusa 4.06, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di perdita della cittadinanza;

Siragusa 4.07, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di acquisizione della cittadinanza, nel caso di naturalizzazione del genitore convivente;

Meloni 4.08, il quale modifica la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 sui requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per beneficio di legge e per matrimonio;

Fassina 4.010, il quale modifica l'articolo 5 del decreto – legge n. 47 del 2014, in materia di occupazione abusiva di immobili, nonché il testo unico dell'edilizia (di cui al DPR n. 380 del 2001), in materia di erogazione dei servizi pubblici;

Varchi 4.014, il quale interviene in materia di protezione civile, prevedendo la dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa;

Colletti 5.04, il quale vieta l'utilizzo dei fondi di cooperazione allo sviluppo in favore di Stati con i quali non risultano in vigore accordi di riammissione;

Iezzi 5.0.5, Fogliani 5.06, Molteni 5.07, Iezzi 5.08, Bordonali 5.09, Iezzi 5.010, Vinci 5.011, Stefani 5.012, Invernizzi 5.013, Fogliani 5.014, Stefani 5.015, Iezzi 5.016 e Invernizzi 5.0.17, che estendono ciascuno ad un diverso comune le misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, previste per Lampedusa e Linosa dal decreto-legge n. 104 del 2020;

Del Mastro delle Vedove 6.01, il quale è volto ad istituire il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Orfini 6.05, che sopprime l'aggravante prevista dal codice penale per chi compie reati in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

Meloni 6.011, che introduce nel codice penale il reato di integralismo islamico;

Perego di Cremago 6.08, che istituisce una commissione parlamentare di inchiesta sull'estremismo terroristico e di matrice jihadista;

Gregorio Fontana 6.07, che istituisce un registro pubblico delle moschee e un albo nazionale degli imam;

Tonelli 7.01, il quale interviene sul codice di procedura penale per disciplinare uno specifico procedimento per le denunce relative all'indebito uso di armi o altro mezzo di coazione fisica da parte di agenti o ufficiali di PS, di polizia giudiziaria o di militari in servizio; prevede inoltre che le spese per la difesa in tali procedimenti siano a carico dell'amministrazione di appartenenza; la proposta emendativa esonera altresì categorie di operatori di polizia, militari e vigili del fuoco dal pagamento delle spese sanitarie in caso di infortunio in servizio;

Lattanzio 7.02, che reca disposizioni volte a dotare le divise degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di microtelecamere denominate *bodycam*;

Tonelli 7.03, che assegna in dotazione al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi videocamere idonee a registrare l'attività operativa;

Lattanzio 7.04, che reca disposizioni in ordine ai contrassegni identificativi (codici alfanumerici) sulla divisa e caso di protezione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

gli identici Orfini 7.09 e Fornaro 7.010, i quali intervengono sul reato di interruzione di un servizio pubblico (di cui all'articolo 340 del codice penale) per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Potenti 7.011, che estende l'applicazione del reato di interruzione di un servizio pubblico (di cui all'articolo 340 del codice penale) alla condotta di colui che condiziona o limita all'utenza la fruizione di un ufficio o servizio pubblico tramite una richiesta di denaro o altra utilità;

Tonelli 7.014, il quale interviene sull'articolo 53 del codice penale, per ampliare la scriminante sull'uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale;

Tonelli 7.016, che amplia il campo d'applicazione del reato di calunnia (di cui all'articolo 368 del codice penale);

Tonelli 7.017, che circoscrive il campo d'applicazione del reato di tortura (di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale);

Tonelli 7.018, che abroga il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (di cui all'articolo 613-*ter* del codice penale);

Tonelli 7.020, che interviene sulla disciplina del procedimento disciplinare a carico di un appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza per specificare che, quando in relazione ai medesimi fatti si ha iscrizione sul registro degli indagati e dunque apertura del procedimento penale, l'amministrazione deve sospendere il procedimento disciplinare;

Tonelli 7.021, che introduce nel codice penale il reato di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico; Tonelli 7.023, che, in relazione al medesimo reato, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza; Tonelli 7.025 che, in caso di condanna per lo stesso reato (nonché per i reati di devastazione e saccheggio e

danneggiamento), prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione per ottenere in sede civile il risarcimento dei danni;

Tonelli 7.024, il quale prevede che, su sollecitazione del Questore, in vista di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nelle quali si temano turbative alla sicurezza pubblica, il Procuratore della Repubblica possa inviare sul posto pubblici ministeri;

Tonelli 7.026, che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale delle forze di polizia, attualmente attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Tonelli 7.027, che estende al personale militare e delle Forze di polizia l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità;

Lucaselli 8.01, che abroga la legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto nell'ordinamento il reato di tortura;

Giuliano 9.013, che estende l'applicazione del reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive alle lesioni subite negli istituti penitenziari;

Giuliano 9.014, che modifica i reati di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale) e di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale), estendendone l'applicazione ai fatti commessi all'interno degli istituti penitenziari;

Giuliano 9.02, che interviene sui reati di malversazione a danno dello Stato (di cui all'articolo 316-*bis* del codice penale), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (di cui all'articolo 316-*ter* del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale), per inasprirne le pene;

Orfini 9.03, che interviene sul reato di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale), per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Ungaro 9.04, che interviene sul codice della strada in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

Giuliano 9.06, che interviene sulla disposizione che aggrava le pene per la detenzione e lo spaccio di stupefacenti commessi in carcere;

Giuliano 9.07, che interviene sull'aggravante dell'omicidio, per specificare che si applica l'ergastolo anche quando il reato è commesso contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni all'interno di istituti penitenziari;

Del Mastro delle Vedove 9.09, che interviene sul codice di procedura penale per prevedere che l'atto di impugnazione possa essere trasmesso anche con posta elettronica certificata;

Ascari 9.011, che interviene sul codice penale per sostituire in alcune fattispecie penali, tra le quali l'omicidio, la parola «uomo» con la parola «persona»;

Orfini 10.01 e Fornaro 10.04, che intervengono sul reato di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale) per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Orfini 10.02 e Fornaro 10.05, che abrogano il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio (di cui all'articolo 669-*bis* del codice penale);

Sisto 10.03, che interviene sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (di cui all'articolo 639 del codice penale), per estenderne l'applicazione anche alle condotte realizzate nel corso di manifestazioni di piazza;

Fornaro 10.06, che interviene sul decreto legislativo n. 66 del 1948, per depenalizzare la fattispecie di ostacolo alla circolazione realizzato su strade ordinarie, prevedendo per tali ipotesi una sanzione amministrativa pecuniaria;

Fratoianni 10.07, che reca disposizioni in ordine ai contrassegni sulla divisa degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

Montaruli 10.08 e Montaruli 10.010, che prevedono l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;

Cirielli 10.011, Montaruli 10.012 e Rampelli 10.013, volti ad inasprire le pene previste per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Bignami 10.09, che introduce un'aggravante per alcuni delitti contro la persona, quando commessi da detenuti all'interno di una struttura penitenziaria;

Bignami 10.014, che interviene sul reato di piccolo spaccio di stupefacenti (di cui all'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti), per aggravare la pena quando i fatti sono commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Ascari 10.015 e Ascari 10.016, che, rispettivamente, in relazione a tutto il codice penale e in relazione a specifiche fattispecie, sostituiscono alla parola «uomo» la parola «persona»;

Sisto 11.01, che dà facoltà al sindaco di individuare aree urbane nelle quali vietare il commercio ambulante e al questore di disporre il divieto di accesso in tali aree per coloro che risultano recidivi per la commissione di reati di (o responsabili di reiterate sanzioni amministrative) prostituzione, commercio abusivo e rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti;

Sisto 11.02, che reca diverse misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra l'altro, in materia legale e sanitaria;

Sisto 11.03, che reca una autorizzazione di spesa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria;

Sisto 11.04, che reca disposizioni per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale della polizia locale, al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana;

Meloni 11.05, 11.06 e 11.07, che aumentano il contingente dell'operazione Strade sicure e ne ampliano i settori di intervento;

Trancassini 11.08, il quale interviene sulla disciplina a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e di liberalizzazione dell'attività di produzione di pane per escludere dalle misure di liberalizzazione le bevande alcoliche e superalcoliche;

Trancassini 11.09, il quale interviene sulla legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, per estendere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che vendono o somministrano alcolici in aree pubbliche;

Sisto 11.010, il quale interviene in tema di repressione della criminalità mafiosa e terroristica, consentendo alla polizia giudiziaria di accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria;

Sisto 11.011, che introduce una detrazione di imposta delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla sicurezza delle dimore private;

Sisto 11.012, che prevede la partecipazione dei rappresentanti di quartiere alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Sisto 11.013, che pone in capo al sindaco metropolitano il compito di predisporre un piano per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubblica, e del commercio autorizzato;

Daga 11.014, che incide sulle deroghe al divieto di richiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi di chi occupa abusivamente un immobile, prevedendo che l'applicazione della norma sia esclusa previa certificazione e non su decisione del sindaco e che sia motivata anche per la tutela del diritto all'acqua, oltre che delle condizioni igienico sanitarie;

Daga 11.015, che abolisce il divieto di richiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi di chi occupa abusivamente un immobile;

Meloni 11.016, che introduce alcune misure in favore del comune di Castel Volturno, quali il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato, la possibilità di assumere personale, anche della polizia locale, l'istituzione di una sezione operativa della DIA;

Iezzi 12.60, che prevede l'istituzione da parte del Ministero dell'interno di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo;

Iezzi 12.61, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista;

Iezzi 12.63, il quale prevede specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco;


lezzi 12.62, il quale si rivolge ai fornitori di servizi di connettività e media audiovisivi chiedendogli di predisporre campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole di internet;

lezzi 12.64, il quale prevede specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da droga;

lezzi 12.67, il quale demanda alla CONSOB di ordinare ai fornitori di connettività la rimozione di qualunque attività di investimento senza abilitazione svolta attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione;

lezzi 12.68, che istituisce un fondo presso il MISE per il contrasto dell'obsolescenza informatica;

Trano 12.01, che prevede diverse misure in materia di sicurezza tra cui:

il potenziamento dell'apparato investigativo delle Procure della Repubblica  nelle aree dove sono compiuti reati che destano maggiore allarme sociale;

il potenziamento dell'organico della Polizia di stato in dette aree;

il potenziamento delle sezioni operative della Direzione investigativa antimafia nelle medesime aree;

l'istituzione di una sede della squadra mobile della Polizia di Stato nei commissariati di Formia, Gaeta e Aprilia;

lezzi 12.02, che prevede che gli enti religiosi i quali intendono realizzare edifici di culto possono ricevere finanziamenti solo da soggetti residenti nel territorio nazionale. Inoltre, prevede che gli enti di confessioni religiose con la quali lo Stato non ha stipulato intese debbano prevedere nei loro statuti il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana;

lezzi 12.03 e lezzi 12.04, che intervengono per impedire la diffusione di contenuti, in diretta, da parte di fornitori abusivi di servizi di media;

lezzi 12.05, che disciplina la rimozione dei siti internet da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Molteni 12.06, che estende all'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure concorsuali previste per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto-legge n. 34 del 2020;

Molteni 12.07, che fa salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale;

Meloni 12.08, che interviene sul Testo unico stupefacenti per inasprire le pene per alcuni reati ivi previsti;

Meloni 13.05, che introduce nel codice penale il reato di terrorismo di piazza, volto a punire chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche;

Sisto 13.01, che detta disposizioni sulle nomine dei ministri di culto con finalità di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione;

Sisto 13.02, che prevede l'acquisto di metal detector da installare nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane;

Cirielli 13.07, che abroga il delitto di tortura, inserendo la condotta tra le aggravanti comuni;

Deidda 13.08, che interviene sul codice della strada per prevedere la pena accessoria dell'allontanamento dal comune per coloro che siano condannati per attività di parcheggiatore abusivo;

Plangger 13.019, che interviene sulle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi disciplinate dal Codice della strada;

Donno 13.09, che detta disposizioni per fronteggiare l'emergenza abitativa, prevedendo un censimento degli immobili pubblici non utilizzati e la realizzazione di piani di recupero;

Meloni 13.010, che dispone lo sgombero degli insediamenti abusivi individuati dai prefetti nei territori di competenza;

Sisto 13.012, che destina parte delle risorse derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti di stazionamento e occupazione di spazi in infrastrutture ferroviarie aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, alle spese sostenute dalla polizia locale per progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo e a misure di assistenza e previdenza del personale di polizia locale;

Siracusano 13.013, che incrementa le unità di personale militare appartenente alle Forze armate destinato al piano di controllo del territorio;

Spena 13.014, 13.015 e 13.016, che destinano risorse in favore dei comitati di quartiere;

Spena 13.017, che istituisce e disciplina un tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale;

Meloni 13.018, che include tra le vittime del dovere il personale pubblico e i soggetti privati che hanno prestato servizio nel contrasto al Covid-19 e a causa del virus siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente;

Iezzi 13.020, che destina risorse per l'acquisizione di equipaggiamenti da destinare alle forze di polizia in servizio di pattugliamento alle frontiere;

Ferrari 13.021, che destina risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica;

Bordonali 13.022, che consente al Ministero dell'interno di adibire alle funzioni amministrative relative al monitoraggio e al tracciamento dei migranti il personale distaccato presso i presidi dei Carabinieri e della Polizia di Stato;

Tonelli 13.023, che stanziava risorse in favore delle amministrazioni interessate dai provvedimenti di riordino dei ruoli delle forze di polizia, al fine di migliorare la gestione e il tracciamento dei migranti irregolari sul territorio nazionale;

Tonelli 13.024, che stanziava risorse per valorizzazione della specificità funzionale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

Tonelli 13.025 e 13.026, che stanziavano risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

Tonelli 13.027 e 13.028, i quali dispongono in ordine alle risorse per la fruizione del congedo per trasferimento e del congedo per il padre lavoratore dipendente;

Tonelli 13.029, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per procedere all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del lavoro della Polizia di Stato;

Tonelli 13.030, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per l'acquisto di nuove fondine per le Forze di polizia;

Tonelli 13.031, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per l'acquisto di giubbotti anti proiettile per le Forze di polizia;

Tonelli 13.033, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di guanti di protezione per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.034, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento di uno specifico corso antiterrorismo per le Forze di polizia;

Tonelli 13.035, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'attività delle Forze di polizia e alla sostituzione delle relative dotazioni;

Tonelli 13.036, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi alla realizzazione di camere di sicurezza detentive per agevolare l'attività di contrasto del crimine anche in relazione ai migranti irregolari;

Tonelli 13.037, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di caschi denominati «u-bot» per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.038, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.039, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili;

Tonelli 13.040, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari anche alla luce delle nuove condizioni determinate dall'emergenza Covid-19;

Tonelli 13.041, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e all'utilizzo dei poligoni di tiro per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.042, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'erogazione di contributi per facilitare l'accesso a luoghi di pratica sportiva per l'efficienza psicofisica del personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.043, che dispone il riconoscimento di una specifica indennità di insegnamento per il personale delle Forze di polizia che svolge funzioni di docenza e addestramento;

Tonelli 13.044, che dispone lo stanziamento di risorse per l'acquisto di riviste professionali e l'accesso a banche dati per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco;

Tonelli 13.045, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature (cosiddetto sistema Mercurio) sulle autovetture della Polizia di Stato;

Tonelli 13.046, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti per le Forze di polizia;

Tonelli 13.047, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisto di vestiario per le Forze di polizia;

Tonelli 13.048, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale per le Forze di polizia;

Tonelli 13.049, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisto di cancelleria per le Forze di polizia;

Tonelli 13.050, che reca norme interpretative in materia di riconoscimento del beneficio della mensa obbligatoria per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.051, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia;


Tonelli 13.052, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia per incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e reca norme per lo scorrimento di graduatorie;

Tonelli 13.053, che riconosce un contributo per i comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

Tonelli 13.054 e 13.055, che dispongono l'attribuzione di un contributo per i comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti oggetto di contraffazione nelle località turistiche o lacustri;

Bordonali 14.8, il quale interviene in materia di assunzioni del personale di polizia locale;

Ficara 15.04 e 15.05, i quali intervengono in materia di inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Segnala, inoltre, che alcuni emendamenti risultano essere privi di contenuto normativo e pertanto meramente formali (in alcuni casi anche apportando modifiche incongrue sul piano lessicale): ai sensi del  paragrafo 5.5 della lettera circolare del Presidente della Camera del

10 gennaio 1997, essi non saranno posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Si tratta dei seguenti emendamenti:

Iezzi 1.23, il quale sostituisce le parole «ad eccezione» con le seguenti: «ad esclusione»;

Vinci 1.46, il quale sostituisce la parola «rigetto» con la seguente: «rifiuto»;

Bordonali 1.48, il quale sostituisce la parola «trasmette» con la seguente: «invia»;

Ziello 1.49, il quale sostituisce le parole «Nel caso in cui» con la seguente: «Qualora»;

Bordonali 1.50, il quale sostituisce la parola «ove» con le seguenti: «a condizione che»;

Invernizzi 2.19, il quale sostituisce, all'alinea del comma 1, la parola «apportate» con la seguente: «addotte»;

Fogliani 2.20, il quale sostituisce la parola «determina» con la seguente: «definisce»;

Vinci 2.23, il quale sostituisce le parole «i casi» con le seguenti: «le ipotesi»;

Iezzi 2.24, il quale sostituisce la parola «enumerati» con la seguente: «indicati»;

Molteni 2.26 e Molteni 2.44, che dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungono le seguenti: «per la protezione internazionale»;

Bordonali 2.27, il quale sostituisce le parole «secondo i» con le seguenti: «sulla base di»;

Stefani 2.31 e Molteni 4.14, che dopo la parola: «richiedente» aggiungono le seguenti: «protezione internazionale»;

Stefani 2.42 che dopo le parole: «con immediatezza» aggiunge le seguenti: «e tempestività»;

Molteni 2.54 e 2.92, che dopo le parole: «Commissione territoriale» aggiungono le seguenti: «per il riconoscimento della protezione internazionale»;

Bordonali 2.55, che sostituisce la parola: «dichiara» con la seguente: «decreta»;

Molteni 2.59, il quale sostituisce la parola «rigetto» con le seguenti: «non accoglimento»;

Fogliani 2.90, il quale sostituisce la parola «rigetto» con la seguente: «diniego»;

Molteni 3.92, il quale sostituisce la parola: «informato» con la seguente: «edotto»;

Ziello 3.33, il quale sostituisce la parola: «derivanti» con la seguente: «conseguenti»;

Iezzi 3.34 che sostituisce la parola: «lingua» con la seguente: «idioma»;

Bordonali 3.46, il quale sostituisce la parola: «sottoscritto» con la seguente: «firmato»;

Bordonali 3.96, che sostituisce la parola: «comunicazione» con la seguente: «informazione»;

lezzi 3.58, che sostituisce le parole: «delle misure di» con la seguente: «della»;

Molteni 4.9, che sostituisce la parola «assicurate» con la seguente: «garantite»;

Tonelli 4.251, che dopo la parola: «richiedente» aggiunge le seguenti: «protezione internazionale»;

lezzi 4.254, che dopo la parola: «richiedenti» aggiunge con le seguenti: «protezione internazionale»;

Tonelli 4.220, che sostituisce le parole: «seguenti modificazioni» con le seguenti: «seguenti modifiche»;

Bordonali 5.17, che sostituisce le parole: «in relazione» con le seguenti «con riguardo»;

lezzi 5.24, che nella rubrica sostituisce, in termini incongrui con il contenuto dell'articolo, la parola: «percorsi» con la seguente «corsi»;

Stefani 5.25, che nella rubrica sostituisce, in termini incongrui con il contenuto dell'articolo, la parola: «supporto» con la seguente «indirizzo»;

lezzi 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30 e 12.31, i quali incidono esclusivamente sulla rubrica dell'articolo 12, apportandovi modifiche di carattere meramente formale, in diversi casi anche in maniera incongrua rispetto all'effettivo contenuto dell'articolo o in modo improprio sul piano lessicale;

lezzi 12.40, che sostituisce la parola: «implementare» con la seguente «acuire»;

lezzi 12.45, che sostituisce la parola: «implementare» con la seguente «amplificare»;

lezzi 12.46, che sostituisce la parola: «implementare» con la seguente «rincarare»;

lezzi 12.55, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a offuscare i»;

lezzi 12.56, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a eclissare i»;

lezzi 12.57, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a ottenebrare i»;

lezzi 12.58, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a adombrare i»;

lezzi 12.59, che sostituisce le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti «a obnubilare i»;

Fogliani 15.9, che sostituisce le parole: «Le disposizioni» con le seguenti «le norme»;

Bordonali 15.8, che sostituisce le parole: «si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione»;

Tonelli 15.13, che dopo le parole: «commissioni territoriali» aggiunge le seguenti: «per il riconoscimento della protezione internazionale».

Ricorda quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi espressi nella seduta odierna è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come la Presidenza, nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, abbia adottato criteri estremamente restrittivi, analogamente a quanto accaduto in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge in materia di sicurezza, quando, in sede di giudizio di inammissibilità, furono ritenute inammissibili per estraneità di materia talune proposte emendative, relative all'ordinamento della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tuttavia in un secondo momento furono considerate ricomprese nel perimetro dell'intervento normativo. Ritiene che ci si trovi nella stessa situazione.

In tale contesto reputa incomprensibile la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Del Mastro delle Vedove 2.06, recante norme volte a contrastare il fenomeno dei matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e sull'acquisto della cittadinanza. Osserva, infatti, come il provvedimento abbia ad oggetto, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e come pertanto la citata proposta emendativa sia palesemente attinente alla materia trattata. Evidenzia come il rifiuto anche soltanto di discutere tale proposta confermi il sospetto che la reale volontà della maggioranza sia quella di legalizzare l'immigrazione in maniera indiscriminata.

Rileva, altresì, come siano da considerarsi incomprensibili le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative concernenti il reato di tortura, nonché, anche alla luce del recente attentato terroristico in Francia, il cui autore è transitato nel nostro Paese, di quelle in materia di contrasto all'integralismo islamico.

Osserva come i criteri particolarmente restrittivi utilizzati dalla Presidenza contraddicano l'intendimento, manifestato dal relatore Miceli, di tenere aperto il dialogo con le forze di opposizione, ed evidenzia come siano state peraltro dichiarate inammissibili anche alcune proposte della maggioranza che, seppure, a suo giudizio, non condivisibili, introducevano un tema che meritava di essere discusso e sicuramente attinente all'oggetto del provvedimento in esame – vale a dire quello dei contrassegni identificativi sulle divise degli appartenenti alle forze dell'ordine – ma suscettibile di creare difficoltà alla maggioranza, all'interno della quale vi sono posizioni diverse sul punto.

Esprime l'auspicio che i giudizi di inammissibilità vengano rivisti, preannunciando al riguardo la presentazione di ricorsi che si augura vengano esaminati con saggezza ed equilibrio e senza pregiudizi ideologici o tatticismi politici. Preannuncia, inoltre, che qualora, al contrario, da parte della maggioranza si manifestasse la volontà di non accogliere alcuna proposta di modifica e di approvare il decreto-legge nel testo originario, il proprio gruppo utilizzerà tutti gli strumenti procedurali a sua disposizione per impedirlo.

Ribadisce quindi la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento, il quale sembra essenzialmente volto ad assecondare la furia «immigrazionista» di alcuni settori della maggioranza e sarà estremamente dannoso per il nostro Paese anche sotto il profilo dei rapporti internazionali. Sottolinea che il prezzo di tali scelte dannose compiute dal Governo e dalla maggioranza finirà per essere pagato dai cittadini, già duramente provati dall'emergenza epidemiologica.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo da remoto, esprime la propria sorpresa per i criteri estremamente restrittivi utilizzati dalla Presidenza. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle proposte emendative riferite all'articolo 4 in materia di gestione dei centri di accoglienza,

in ordine alle quali reputa incomprensibile il giudizio di inammissibilità.

In considerazione dell'elevato numero di proposte emendative dichiarate inammissibili, nonché del fatto che il fascicolo degli emendamenti è stato reso disponibile poco prima dell'inizio della seduta, chiede, al fine di poter disporre di un lasso di tempo congruo per la predisposizione dei ricorsi, il differimento del termine per la presentazione dei medesimi.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo da remoto, stigmatizza anch'egli i criteri particolarmente restrittivi utilizzati dalla Presidenza, peraltro su un tema molto sensibile, che ha impegnato sia la precedente maggioranza sia quella attuale e sul quale sussistono posizioni diversificate anche all'interno della maggioranza medesima.

Osserva come sarebbe sgradevole che il giudizio di ammissibilità fosse utilizzato come filtro per escludere emendamenti relativi a temi tali da mettere in difficoltà la maggioranza.

Si associa quindi alla richiesta di differire il termine per la presentazione dei ricorsi, osservando come l'accoglimento di tale richiesta contribuirebbe a creare un clima più sereno nel prosieguo dei lavori.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, osserva come siano state presentate circa 1.500 proposte emendative e come quelle dichiarate inammissibili o solo formali siano pari a circa un terzo. Osserva altresì come siano state giudicate inammissibili anche diverse proposte emendative della maggioranza. Sottolinea, dunque, come siano del tutto improprie le critiche rivolte alla Presidenza, in quanto è stato utilizzato esclusivamente un criterio oggettivo determinato dal perimetro del decreto-legge in esame.

Conferma quindi l'impegno al confronto con le opposizioni assunto dal relatore Miceli, ma rileva come tale confronto debba riguardare i temi oggetto del provvedimento e non temi estranei alla materia trattata dal provvedimento medesimo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, desidera respingere con forza l'accusa che le sue valutazioni di ammissibilità siano condizionate da motivi politici, sottolineando come il giudizio di ammissibilità si sia basato, come sempre, esclusivamente sulle norme regolamentari, escludendo ovviamente qualsiasi volontà da parte della Presidenza di privare le opposizioni, così come la maggioranza, della possibilità di discutere determinati argomenti.

Ciò premesso, accedendo alle richieste in tal senso avanzate, ritiene di differire il termine per la presentazione dei ricorsi alle 21.00 della giornata odierna e avverte che, conseguentemente, l'orario di inizio della seduta prevista per la giornata di domani sarà posticipata alle 12.30.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di venerdì 13 novembre alle ore 12.30.

La seduta termina alle 15.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 13 novembre 2020

XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Venerdì 13 novembre 2020. — Presidenza del presidente [Giuseppe BRESCIA](#). —
Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri.*

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

[Giuseppe BRESCIA](#), *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che sono stati presentati numerosi ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

Desidera in primo luogo sottolineare come la Presidenza, a fronte di un numero molto elevato di proposte emendative, abbia, come sempre, svolto la valutazione delle proposte emendative con grande attenzione, nel pieno ed esclusivo rispetto delle norme regolamentari che impongono al Presidente di Commissione di valutare la stretta attinenza delle proposte emendative alle materie oggetto dei decreti-legge, facendo riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo in esame.

Nell'esercizio di tale compito la Presidenza ha sempre avuto cura di coniugare il principio di salvaguardia della libertà emendativa con il doveroso rispetto delle richiamate norme regolamentari che presiedono all'ordinato svolgimento dei procedimenti, nonché dei richiami del Presidente della Repubblica e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha anche recentemente ribadito che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Considera del tutto evidente che tale valutazione di ammissibilità non è in alcun modo condizionata da qualsivoglia valutazione di carattere politico, come testimoniato dal fatto che le pronunce di inammissibilità hanno riguardato tanto emendamenti presentati da esponenti di opposizione tanto da esponenti di maggioranza.

In tale contesto tiene a ribadire che il decreto-legge affronta tematiche definite, recando norme che incidono su alcuni ambiti materiali specifici, relativi:

alla disciplina dei permessi di soggiorno e di altri titoli di soggiorno analoghi;

alla disciplina della protezione internazionale;

alla disciplina del trattenimento degli stranieri;

alla disciplina dei divieti all'ingresso di navi nel mare territoriale;

alla disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza;

alla disciplina relativa alle funzioni, agli *standard* di servizio e alle tipologie di prestazioni, nonché ai beneficiari del sistema di accoglienza;

alla disciplina sanzionatoria in materia di: delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri; resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; comunicazioni con l'esterno di detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* o di detenuti; rissa;

alla disciplina del divieto di accesso in esercizi e locali pubblici;

a obblighi relativi ai siti *web* che si ritiene utilizzati per il traffico di stupefacenti via internet;

alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Fa quindi presente che, ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, non è possibile utilizzare un criterio meramente finalistico, nel senso di considerare ammissibili tutte quelle proposte che siano in qualche modo volte a perseguire le finalità generali alla base del provvedimento in esame.

La valutazione di ammissibilità richiede invece di verificare se le proposte emendative presentino connessioni dirette con le specifiche previsioni contenute nel provvedimento. Nello specifico, ciò implica che non tutte le previsioni che, ad esempio, intendano promuovere, attraverso le più varie misure, condizioni di maggiore sicurezza nel Paese possono essere considerate ammissibili in quanto tali, ma solo se connesse in modo significativo con le previsioni recate dal decreto – legge.

Alla luce delle argomentazioni addotte nei ricorsi presentati, nonché a seguito di un ulteriore approfondimento delle proposte emendative, ritiene di poter rivedere il giudizio di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative:

lezzi 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.261, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, **Pag.**

5 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.110, 4.109, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.157, 4.158, 4.156, 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.300, 4.301, 4.302, 4.304, 4.305, 4.306, 4.308, 4.309, 4.311, 4.312, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.323, 4.324, 4.325, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 4.335, 4.336, 4.337, 4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.355, 4.356, 4.357, 4.358, 4.359, 4.360, 4.361, 4.362, 4.363, 4.364, 4.365. In merito, ribadisce come tale ampio gruppo di proposte emendative (pari a circa 240) sia riconducibile al medesimo principio emendativo, considerato che esse prevedono come causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, la denuncia, il procedimento o la condanna nei confronti del gestore per una lunga lista di reati previsti dal codice penale relativi a molteplici fattispecie. Fa altresì notare incidentalmente come le predette proposte emendative appaiano formulate con l'obiettivo di moltiplicare il numero delle votazioni, in quanto ciascuna di esse si riferisce a una specifica fattispecie penale, in presenza della quale si stabiliscono effetti risolutivi dei predetti contratti. Tuttavia, nell'attuale sede, dedicata alla valutazione di ammissibilità, pur ribadendo che sussistano dubbi circa la stretta attinenza alla materia trattata dal decreto-legge, il quale non affronta tale questione, ritiene conclusivamente si possa rilevare una connessione tra tali proposte emendative e il contenuto dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge, che intervengono su diversi aspetti del sistema di accoglienza dei migranti, tra i quali possono intendersi compresi anche i profili specifici concernenti il regime dei contratti per la gestione dei centri.

L'emendamento Del Mastro delle Vedove 6.01, volto ad istituire il Garante nazionale dei

diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in quanto la proposta emendativa risulta analoga all'emendamento Morroni 13.11, già dichiarato ammissibile, il quale interviene sul Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, per estendere le sue competenze anche alla garanzia dei diritti della polizia penitenziaria, nonché in considerazione delle previsioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge;

L'emendamento Sisto 11.01, limitatamente al capoverso articolo 11-*ter*, il quale dà facoltà al questore di disporre il divieto di accesso in tali aree per coloro che risultano recidivi per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative in materia di prostituzione, commercio abusivo e rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti, in quanto tale previsione risulta oggettivamente connessa con quelle recate dall'articolo 11 in materia di DASPO urbano;

L'emendamento Iezzi 12.64, il quale introduce obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da droga, in quanto l'emendamento presenta una connessione con le previsioni di cui all'articolo 12, recante obblighi relativi ai siti *web* utilizzati per il traffico di stupefacenti via *internet*;

L'emendamento Giuliano 9.013, che estende l'applicazione del reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive anche alle lesioni subite negli istituti penitenziari, Giuliano 9.014, che modifica i reati di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale) e di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale), estendendone l'applicazione ai fatti commessi all'interno degli istituti penitenziari, Giuliano 9.06, che interviene sulla disposizione che aggrava le pene per la detenzione e lo spaccio di stupefacenti commessi in carcere, Giuliano 9.07, che interviene sull'aggravante dell'omicidio, per specificare che si applica l'ergastolo anche quando il reato è commesso contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni all'interno di istituti penitenziari, e Bignami 10.09, che introduce un'aggravante per alcuni delitti contro la persona, quando commessi da detenuti all'interno di una struttura penitenziaria, considerato che tutte tali proposte emendative intendono operare circoscritte modifiche in una tematica specifica, quella del regime penale di condotte criminose commesse negli istituti penitenziari, presentando dunque una oggettiva connessione con diverse previsioni contenute nel decreto – legge, segnatamente agli articoli 8 e 9, i quali intervengono appunto su fattispecie criminose commesse in carcere.

Per quanto riguarda le altre proposte emendative dichiarate inammissibili e sulle quali sono stati presentati i ricorsi, ritiene che esse possano essere per lo più raggruppate in alcuni principali gruppi tematici.

Un primo gruppo di proposte emendative riguarda interventi sulla legge n. 91 del 1992, volti a modificare sotto diversi profili i requisiti per l'acquisto o la perdita della cittadinanza; al riguardo rilevo come il decreto – legge non affronti un ambito materiale così ampio e complesso, ma si limiti, all'articolo 4, commi da 5 a 7, ad apportare una modifica molto puntuale alla norma che stabilisce la durata massima dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

Un secondo gruppo di proposte emendative reca invece una serie di misure volte a rafforzare le dotazioni finanziarie, strumentali o di personale delle forze di polizia o di sicurezza, ovvero a introdurre provvidenze in favore del relativo personale, ovvero ancora a erogare risorse per il rafforzamento di apparati di sicurezza, anche strumentali. In questo caso, sebbene tali misure siano astrattamente riconducibili a finalità di sicurezza, e riguardino certamente problematiche meritevoli della massima attenzione, rileva come il decreto-legge non intervenga in nessun modo su tali aspetti, che potranno certamente essere affrontati in altra sede.

Un terzo gruppo di proposte emendative interviene su diversi aspetti della disciplina penalistica, con riferimento a diverse fattispecie non concernenti gli ambiti specifici interessati dal provvedimento, e che dunque non presentano alcuna connessione diretta con le norme del decreto-legge, il quale, come più volte ricordato, interviene su specifici aspetti della disciplina

in materia di: delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri; resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; comunicazioni con l'esterno di detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* o di detenuti; rissa. Anche in questo caso, sebbene le previsioni recate dalle predette proposte emendative possano essere considerate astrattamente riconducibili a finalità di sicurezza, rileva come tali profili appaiano estranei al contenuto proprio del decreto-legge.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento a quelle proposte emendative che intendono intervenire sulle disposizioni penali in materia di stupefacenti, considerato che il decreto-legge si limita, all'articolo 12, a introdurre taluni obblighi di censimento e comunicazione relativamente ai siti *web* che si ritiene utilizzati per il traffico di stupefacenti via *internet*.

Alla luce di tali considerazioni complessive ritiene dunque di dover confermare i giudizi di inammissibilità pronunciati sulle restanti proposte emendative, non avendo ravvisato nei ricorsi motivazioni tali da poter indurmi a rivedere le mie valutazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti privi di contenuto normativo sostanziale, ribadisce che la Presidenza è chiamata a verificare anche tale aspetto delle proposte emendative presentate, nel rispetto di quanto prescritto dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni al paragrafo 5.5. Conformemente alla relativa prassi applicativa, tale tipologia di emendamenti, pur essendo ammissibili, non possono essere posti in votazione, ma possono solo essere presi in considerazione in sede di coordinamento formale del testo.

Al riguardo conferma le valutazioni espresse in merito, rilevando come le modifiche proposte dai predetti emendamenti, come del resto evidenziato nella valutazione, nel quale è indicato il contenuto dei singoli emendamenti, non costituiscano un miglioramento, nemmeno sul piano puramente lessicale, delle formulazioni su cui incidono, ma sostituiscano i termini utilizzati con sinonimi, in alcuni casi anche in modo improprio, senza apportare al testo alcuna innovazione sostanziale, né alcun chiarimento.

Fa presente, peraltro, che diversi altri emendamenti i quali non modificano il contenuto sostanziale del testo non sono stati considerati come meramente formali, in quanto appaiono comunque volti a chiarire meglio il dettato normativo o rubriche di articoli.

Ricorda, infine, che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, la seduta odierna sarà dedicata allo svolgimento degli interventi sul complesso degli emendamenti.

[Igor Giancarlo IEZZI](#) (LEGA), intervenendo da remoto, dichiara preliminarmente di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate, anche se non ne condivide tutti i contenuti, quale segnale di disponibilità alla discussione.

Per quanto concerne il giudizio sui ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità comunicato dal Presidente, apprezza la decisione di considerare ammissibili le proposte emendative a sua prima firma riferite all'articolo 4, in materia di cause di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, mentre esprime stupore per la conferma dell'inammissibilità delle proposte emendative relative alle moschee, in quanto, a suo avviso, si tratta di un tema legato al contrasto al terrorismo islamico e alla gestione del fenomeno migratorio, materie oggetto del provvedimento.

Dichiara altresì di non comprendere la conferma dell'inammissibilità delle proposte emendative riferite alla polizia locale, anche in considerazione del fatto che il provvedimento rafforza alcune misure in materia di divieto di accesso a locali ed esercizi pubblici la cui applicazione dovrà essere garantita proprio dalla polizia locale.

Reputa, inoltre, incomprensibile la conferma dell'inammissibilità della sua proposta emendativa 5.010, relativa ai ristori in favore del comune di Ventimiglia, non potendo ritenersi estranea alla materia per il solo fatto di contenere misure di carattere economico.

Per quanto concerne le modalità di prosecuzione dei lavori, ribadisce la richiesta, già avanzata dal proprio gruppo, di ascoltare la Ministra dell'interno, Lamorgese, ritenendo tale

audizione pregiudiziale rispetto alla discussione e alla votazione delle proposte emendative, anche alla luce di recenti tragici avvenimenti di cronaca. Si riferisce, in particolare, all'attentato di Nizza, il cui autore ha fatto ingresso ed è transitato nel nostro Paese, nonché ai tragici fatti – che, a suo avviso, non hanno destato l'attenzione che avrebbero meritato – verificatisi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, con la morte di un bambino. Ritiene, dunque, doveroso l'intervento della Ministra dell'interno, la quale peraltro potrebbe trovare presso la Commissione Affari costituzionali un'occasione di confronto che non riesce invece ad avere in sede internazionale ed europea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, per quanto concerne i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative rinvia alle considerazioni precedentemente esposte, riservandosi peraltro un ulteriore approfondimento per quanto concerne la proposta emendativa 5.010, relativa al Comune di Ventimiglia.

Quanto alla richiesta di audizione della Ministra dell'interno, segnala di aver segnalato con lettera tale richiesta alla Ministra, la quale ha tuttavia comunicato la propria impossibilità a intervenire nei tempi richiesti. Sottolinea peraltro come il Governo sia pienamente rappresentato dal Viceministro Mauri, assicurando, comunque, che si farà carico di reiterare la richiesta di audizione, ma ritiene che il mancato accoglimento di tale richiesta non possa in alcun modo precludere il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo da remoto, si associa alle considerazioni del deputato lezzi, sia per quanto concerne il giudizio di inammissibilità delle proposte emendative in materia di contrasto all'integralismo islamico e di sicurezza urbana sia per quanto riguarda la richiesta di audizione della Ministra dell'interno, Lamorgese, ricordando, peraltro, come la Ministra medesima, benché ripetutamente sollecitata, non abbia ancora fatto pervenire le proprie risposte alle domande rivoltele per iscritto in occasione di una sua precedente audizione. Ringrazia il Viceministro Mauri per la sua presenza, ma ritiene che l'intervento della Ministra in occasione della discussione di un provvedimento particolarmente qualificante di competenza del suo Dicastero sia imprescindibile.

Quanto ai giudizi di inammissibilità, ribadisce, in particolare, le proprie perplessità sulle valutazioni relative alle proposte emendative volte a contrastare i matrimoni fittizi, contratti al solo fine di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e sull'acquisto della cittadinanza. Osserva, infatti, come il provvedimento in esame contenga misure volte ad accelerare il procedimento per la concessione della cittadinanza e come, pertanto, sia assolutamente attinente alla materia la proposta di inserire norme che, ferme restando le garanzie in favore di coloro che hanno titolo per acquistare la cittadinanza, contrastino condotte volte ad ottenere la cittadinanza medesima in modo fraudolento. Chiede, pertanto, il riesame di tale valutazione di inammissibilità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce come la valutazione di inammissibilità sulle proposte emendative cui ha fatto riferimento il deputato Prisco si fondi sul fatto che il provvedimento in esame non reca norme di carattere generale in materia di cittadinanza, bensì soltanto norme specifiche sulla disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo da remoto, si dichiara indignato dalla risposta della Ministra Lamorgese alla richiesta di audizione, sottolineando come in una Repubblica parlamentare sia doveroso che il titolare del Dicastero interloquisca con la Commissione parlamentare competente e giudicando inammissibile che vengano adottati altri impegni non meglio specificati per sottrarsi a tale interlocuzione. Ringrazia anch'egli il Viceministro Mauri per la sua presenza, che sarà certamente preziosa nel corso della discussione del provvedimento, ma ritiene che l'audizione della Ministra Lamorgese sia imprescindibile. Evidenzia come l'atteggiamento della Ministra medesima, la quale peraltro abitualmente non risponde, o risponde in modo elusivo, agli atti di sindacato ispettivo, denoti un'inammissibile

mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e sottolinea come la sua presenza costituisca un dovere istituzionale ineludibile.

Per quanto concerne le valutazioni di inammissibilità delle proposte emendative, dichiara di non comprendere le motivazioni che hanno portato all'esclusione di quelle volte ad intervenire sulle dotazioni delle forze dell'ordine, in quanto, a suo avviso, sono evidentemente attinenti alla materia trattata dal provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia alle considerazioni già esposte per quel che concerne i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative, rilevando come il fatto che proposte stesse perseguano finalità di sicurezza non è di per sé sufficiente a renderle ammissibili.

Quanto alla richiesta di audizione della Ministra Lamorgese, dopo aver ribadito la propria intenzione di reiterare la richiesta, ricorda come anche il Ministro dell'interno del precedente Governo, pur a fronte di ripetute sollecitazioni, non assicurò la propria disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione, anch'egli a causa degli impegni che gravano sul titolare di tale carica.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo da remoto, esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative in materia di polizia locale.

Osserva, infatti, come tali proposte emendative siano volte a prevedere interventi necessari a seguito delle modifiche normative introdotte dal provvedimento in esame, il quale ha previsto ulteriori misure in materia di divieto di accesso a esercizi e locali pubblici la cui applicazione è rimessa in buona parte alla polizia locale. Esprime il proprio rammarico per tale decisione di inammissibilità, che costituisce un'ulteriore conferma della mancanza di attenzione da parte della maggioranza nei confronti delle richieste provenienti dai rappresentanti della polizia locale, pur in presenza di alcune proposte di legge in materia all'esame della Commissione.

Si associa quindi alle richieste dei deputati che l'hanno preceduta per quanto concerne la richiesta di audizione della Ministra Lamorgese e ringrazia il Presidente per la preannunciata reiterazione di tale richiesta. Si associa agli apprezzamenti rivolti al Viceministro Mauri, ma sottolinea come sia imprescindibile l'interlocuzione con la Ministra, anche in considerazione dell'aumento dell'ingresso indiscriminato di stranieri nel nostro Paese, affinché illustri le politiche perseguite con il provvedimento in esame dall'attuale maggioranza, che non si è limitata a cancellare i provvedimenti adottati dal Governo precedente ma è andata ben oltre, prefigurando una situazione caratterizzata dall'arrivo e dalla permanenza continuativa di un elevato numero di migranti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea come le decisioni di inammissibilità sulle proposte emendative richiamate dalla deputata Bordonali siano fondate su motivazioni non certo di merito bensì strettamente regolamentari e ricorda come vi sia un impegno trasversale in seno alla Commissione ad intervenire in maniera organica sulla materia della polizia locale.

Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo da remoto, ritiene anch'egli fondamentale, anche al fine di un proficuo e sereno svolgimento dei lavori, procedere all'audizione della Ministra Lamorgese, la cui presenza costituirebbe un doveroso atto di rispetto istituzionale, ancor più necessario nel momento in cui la Commissione esamina un provvedimento volto a modificare in modo radicale le politiche perseguite dal precedente Governo.

Ritiene imprescindibile che siano illustrate alla Commissione le politiche che intende perseguire in materia l'attuale Governo, tenuto conto del fatto che si tratta di temi di estrema rilevanza anche sotto il profilo internazionale. Ritiene doveroso che la Ministra illustri in quale direzione intende portare il Paese a fronte di numeri drammatici, sia per quanto riguarda le partenze e gli sbarchi dei migranti sia per quanto concerne le vittime a seguito di naufragi. Osserva come tale situazione sia destinata ad avere ricadute molto pesanti sugli enti territoriali

e sulle comunità locali, che già versano, come è noto, in un momento di grave difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica.

Ritiene, inoltre, sia imprescindibile ascoltare anche il Ministro degli Affari esteri, il quale interviene spesso in materia con dichiarazioni pubbliche ed è titolare del Dicastero competente per quanto concerne gli accordi bilaterali di riammissione. Ricorda, peraltro, come l'attuale Ministro degli Affari esteri abbia votato, quando faceva parte del precedente Governo, a favore di provvedimenti rispetto ai quali il decreto-legge in esame va nella direzione opposta.

Ribadisce conclusivamente la propria preoccupazione per le politiche migratorie e di controllo delle frontiere perseguite dall'attuale Governo, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese non viene coinvolto a livello internazionale nelle discussioni in materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prendendo atto della richiesta avanzata dal deputato Molteni, rinvia al prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione relativa all'eventuale svolgimento dell'audizione del Ministro degli Affari esteri.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, richiamandosi gli interventi precedenti, rammenta che la proposta di legge C. 243 Fiano, in corso di esame in Commissione, ha ad oggetto proprio la lotta alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista. Pertanto, alla luce dell'interesse dimostrato da tutti i gruppi parlamentari ad adottare misure volte a contrastare questi fenomeni, auspica che il prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa considerare di riprendere l'esame di tale proposta di legge.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del relatore Miceli, fa presente che anche la sua proposta potrà essere oggetto di un prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Ylenia LUCASELLI (FDI), intervenendo da remoto sul complesso degli emendamenti, evidenzia come, a suo avviso, il provvedimento in esame sia blando e superficiale e sia orientato esclusivamente all'apertura indiscriminata delle frontiere del nostro Paese. In merito alle norme relative alle organizzazioni non governative, non comprende il motivo per cui il provvedimento riduce o elimina le multe e le sanzioni relative ad illeciti commessi da tali organizzazioni. In proposito, fa presente che non c'è motivo di preoccuparsi dell'entità delle sanzioni se non si commettono illeciti.

Segnala, poi, che il suo gruppo ha presentato una serie di proposte emendative riferite al rischio di diffusione del COVID-19 tra gli immigrati irregolari, ciò per tutelare più efficacemente i cittadini italiani residenti nelle zone maggiormente sottoposte allo sbarco di immigrati irregolari. In proposito, ritiene irresponsabile che, in una situazione di emergenza sanitaria come quella che sta affrontando il nostro Paese, si possa pensare di dare ospitalità in modo indistinto a tutti coloro che sbarcano sulle nostre coste. Al riguardo, segnala che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato alcune proposte emendative volte a sviluppare *hotspot* nei Paesi di origine degli immigrati, in modo da prevenire gli sbarchi irregolari, così come ha presentato proposte emendative volte a distinguere tra migranti economici e migranti politici.

Fa presente, inoltre, che il suo gruppo è contrario all'ampliamento dei motivi per cui può essere riconosciuto il permesso di soggiorno. In proposito, richiama la circostanza in cui il permesso di soggiorno sia concesso quando nel Paese di origine dello straniero vi sia una situazione di calamità. Ritiene, infatti, che il concetto di «calamità» sia troppo vago e segnala che, in proposito, il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta emendativa volta a prevedere che la situazione di calamità sia riconosciuta dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Relativamente all'accertamento dell'età del minore, evidenzia come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano volte a introdurre un sistema che, pur mantenendo la necessaria celerità, assicuri maggiori certezze in merito.

Esprime perplessità in merito alla possibilità di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale, essendo già garantita a tali soggetti la tutela sanitaria. A tale riguardo segnala che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato alcune proposte emendative volte a restringere l'ambito di operatività della norma, che prevede che al richiedente protezione internazionale sia rilasciata una carta d'identità di durata triennale, quando, invece, i tempi per concludere la procedura di riconoscimento della protezione internazionale sono stabiliti in un anno. In proposito, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono anche volte a fare in modo che la citata carta d'identità sia rilasciata esclusivamente ai fini del riconoscimento del richiedente protezione internazionale.

Relativamente all'articolo 11 del decreto – legge, segnala che le proposte emendative presentate da Fratelli d'Italia sono volte, tra l'altro, a potenziare l'operazione «Strade sicure» sia in termini economici sia in termini di personale preposto a tale operazione.

Quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, ritiene che esso sia ultroneo poiché già previsto a livello internazionale. Stigmatizza, poi, la reintroduzione del silenzio assenso nel procedimento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno quando manchi il parere da parte del Comitato per i minori stranieri. In proposito, ritiene che tale rinnovo non possa costituire un passaggio automatico, ma necessiti di un accertamento specifico, poiché il principio dell'automatismo non garantisce la verifica dei requisiti che permettono al soggetto di rimanere in Italia. Reputa, inoltre, prioritario prevedere che siano previsti inasprimenti delle pene quando determinati reati sono commessi all'interno dei centri di accoglienza.

In conclusione, ritiene che le modifiche ai decreti-legge «Sicurezza» del precedente Governo, insieme alla regolarizzazione degli immigrati irregolari prevista dal decreto-legge «Rilancio» e al continuo discutere della possibilità di introdurre lo *ius soli* nel nostro ordinamento, veicolino un messaggio pericoloso di apertura dell'Italia all'immigrazione irregolare. Crede, infatti, che l'immigrazione sia un fenomeno complesso che va regolato con serietà e avendo a cuore innanzitutto la sicurezza del nostro Paese, mentre, a suo avviso, il provvedimento in discussione affronta tale fenomeno in modo blando e superficiale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusi gli interventi sul complesso degli emendamenti e avverte che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il seguito dell'esame, con le votazioni delle proposte emendative, avrà luogo a partire dalla seduta che sarà convocata per la giornata di lunedì 16 novembre alle 14.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

